

TIGOR

rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica



I—2023

Direttore responsabile:

Maria Stella Malafronte

Comitato scientifico:

Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III de Madrid), Giampaolo Azzoni (Università degli Studi di Pavia), Giuseppe Battelli (Università degli Studi di Trieste), Giliberto Capano (Università degli Studi di Bologna), Michele Cortelazzo (Università degli Studi di Padova), †Franco Fileni (Università degli Studi di Trieste), Cristina Garcia Pascual (Universidad de Valencia), Maurizio Manzin (Università degli Studi di Trento), Pierpaolo Marrone (Università degli Studi di Trieste), Saul Newman (Goldsmiths University - London)

Comitato di redazione:

Pietro Adamo, Eugenio Ambrosi, Elvio Ancona, Adriano Ballarini, Elena Bettinelli, Gigliola Bridda, Federico Casa, Paola Chiarella, Marco Cossutta (*direttore scientifico*), Andrea Favaro, Enrico Ferri, Marina Lalatta Costerbosa, Massimo La Torre, Arianna Maceratini, Paolo Moro, Federico Puppo, Augusto Romano, Alberto Scerbo, Antonella Tafuri (*direttore editoriale*), Antonio Vernacotola Gualtieri d'Ocre, Daniela Zamolo

www.rivistatigor.scfor.units.it

Registrazione Tribunale di Trieste di data 16 marzo 2009 n. 1190

ISSN 2035-584X

Tigor (Trieste)

©Copyright



Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica

A. XV (2023) n. 1 (gennaio-giugno)

Sommario

Presentazione

3 Giovanni Caruso

*La prova penale tra epistemologia,
tecnica e deontologia. Il ruolo del difensore*

13 Federico Casa

*Ascarelli and the Problem of Interpretation: about
a recent Essay by Tommaso Gazzolo*

22 Antonella Tafuri

*Analisi storiografica degli avvenimenti
che racchiudono il XII secolo:
la prima crociata (1096)
ed il rogo del Talmud (1240)*

31 Stefania Buosi Moncunill

*Bogre. La grande eresia europea.
Un film di Fredo Valla*

36 Marco Cossutta

Ricordando il professore Claudio Venza (1946-2022)

Presentazione

Il primo fascicolo del 2023 si apre con un contributo di Giovanni Caruso, *La prova penale tra epistemologia, tecnica e deontologia. Il ruolo del difensore*, incentrato sull'attività del difensore penale con particolare riguardo all'uso complessivo della retorica comparando fra loro il ruolo da questa assunto in un processo di natura inquisitorio, quale è stato quello tratteggiato dal Codice del 1930, e quello attualmente ricoperto nel processo accusatorio introdotto a seguito della riforma del 1988.

Segue un saggio redatto da Federico Casa, *Ascarelli and the Problem of Interpretation about a recent Essay by Tommaso Gazzolo*, ove l'autore si sofferma a partire per l'appunto dallo scritto di Gazzolo, *Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione*, sulla concezione dell'attività interpretativa proposta dal giurista romano.

Antonella Tafuri, storica medievista, propone una *Analisi storiografica degli avvenimenti che racchiudono il XII secolo: la prima crociata (1096) ed il rogo del Talmud (1240)*, che affronta il problema delle radici culturali dell'anti-giudaismo.

Più legato al mondo della comunicazione, in particolare alla *settima arte*, è il contributo proposto da Stefania Buosi Moncunill che, seguendo l'itinerario proposto dal regista Fredo Valla nel suo *Bogre: La grande eresia europea*, ci conduce nel mondo occitano.

Chiude il fascicolo una breve nota su un prossimo convegno organizzato dal Dipartimento di Studi umanistici dell'Ateneo triestino in memoria del professore Claudio Venza, scomparso lo scorso ottobre.

La prova penale tra epistemologia, tecnica e deontologia. Il ruolo del difensore

Giovanni Caruso

ABSTRACT

Lo scritto si propone, attraverso una serie di suggestioni teoriche e storico-gius-filosofiche, di inquadrare il ruolo e l'attività del difensore penale nella cornice dell'ars retorica, non limitando peraltro l'accezione della stessa alla mera tecnica oratoria o ai correlativi topoi argomentativi. In tale prospettiva, viene proposta una specifica corrispondenza tra i modelli rispettivamente inquisitorio del codice di procedura penale del 1930 e tendenzialmente accusatorio del codice del 1988 con riferimento alla nozione moderna e classica di 'prova'.

The paper aims, through a series of theoretical and historical-law-philosophical topics, to frame the role and activity of the defense attorney in the framework of the rhetoric, without limiting the meaning of the same to the mere oratory technique or to the related argumentative topoi. In this perspective, a specific correspondence is proposed between the respectively inquisitorial model of the 1930 criminal procedure code and tendentially accusatory model of the 1988 code with regard to the modern and classical notion of 'proof'.

“Se fossi accusato di qualche cosa, o se un mio diritto venisse calpestato, non mi preoccuperei di sapere in quale ufficio, o davanti a chi si discute di me, ma penserei subito a scegliermi l'avvocato più adatto, perché questo mi darebbe il primo e indefettibile senso di sicurezza [...] La figura dell'avvocato è, almeno nelle sue potenzialità, universale e al contempo indispensabile per la vita dell'uomo. Del giudice, al limite dei limiti, si può anche fare, e talvolta in concreto si fa, a meno. Dell'avvocato no”.

P. Paiardi, Elogio dell'avvocato scritto da un giudice

PAROLE CHIAVE

DIFENSORE PENALE; PROVE;
PROCESSO PENALE;
MODELLI INQUISITORIO E ACCUSATORIO.

KEYWORDS

DEFENSE ATTORNEY; PROOF AND EVIDENCE;
CRIMINAL PROCESS;
INQUISITORY AND ACCUSATORY MODELS.

SOMMARIO: 1. PREMessa – 2. SUI «PARADIGMI» EPISTEMOLOGICI DEL PROCESSO PENALE. DALLA PROVA COME ARGUMENTUM AL RINNOVATO RUOLO DEL DIFENSORE – 3. DALL'ARTE PERSUASIVA DELL'AVVOCATO ALL'UMILTÀ EPISTEMOLOGICA DEL GIUDICE.

1. PREMessa

Le occasioni e i contesti di incontro professionale con il Giudice nell'esperienza dell'avvocato penalista sono talmente numerosi da rendere quasi proibitivo enuclearne una tassativa catalogazione: dalle aule di udienza alle sedi giudiziarie degli interrogatori, dai colloqui informali informati al galateo istituzionale fino a quelli tecnicamente orientati a programmare i ritmi del processo, l'organizzazione delle attività, i tempi degli interventi difensivi, gli orari delle udienze o l'anticipazione di una richiesta di rinvio per esigenze difensive. E altri ancora, troppi per essere descritti e illustrati nell'ambito delle presenti riflessioni, nonostante la fascinazione per la più gustosa aneddotica di arguzie e stili professionali¹.

Nel presente contributo cercherò di soffermarmi su taluni mutamenti di paradigma diacronicamente caratterizzati nel passaggio al codice di procedura penale Vassalli del 1988, i quali, nel volgere degli ultimi decenni, hanno a mio giudizio contribuito a 'riposizionare' funzione, ruolo, tecnica e deontologia dell'avvocato di fronte al giudice penale.

Sussiste un fitto intreccio tra mutamento di rito e rinnovati compiti del difensore, del quale vorrei segnalare tre sotto-determinazioni: (a) in primo luogo, il ripensamento della nozione di 'prova' nel processo penale e, in uno con esso, l'affermazione del diritto dell'imputato di 'difendersi provando', hanno progressivamente condotto a rimodulare il ruolo della difesa penale, a seguito di un per vero faticoso processo di maturazione epistemologica che ha coinvolto legislatore, dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale e sovranazionale; (b) in secondo luogo, il nuovo assetto processuale ha comportato un arretramento, nelle sequenze procedimentali, dell'arte e del compito persuasivi dell'avvocato dalla discussione nel giudizio dibattimentale a tutte le attività 'performative' della 'prova' - o, in senso più neutro, del compendio di elementi probatori - sia nel cuore vivo dell'istruzione dibattimentale, sia, ancora prima, in

¹ Maestro indiscusso della quale, dall'alto dell'esperienza forense e di una cultura giuridica e psicologico-giudiziaria ragguardevole, considero Guglielmo Gulotta, per il quale cfr. G. Gulotta, L. Puddu, *La persuasione forense. Strategie e tattiche*, Milano, 2004, *passim*, spec. 57; nonché G. Gulotta et al., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Milano, 2000, *passim*.

ogni altra fase del procedimento in senso lato²; (c) in terzo luogo, infine, la proattiva e strutturale riconfigurazione dei compiti e contributi della difesa nella formazione della prova ha determinato una maggiore istituzionalizzazione, anche normativa, del rapporto tra tecnica e deontologia del penalista³.

Sembra pertanto utile verificare se e come i tre indicati traccati tematici si siano riflessi sul piano della posizione e del ruolo dell'avvocato di fronte al giudice penale.

A seguire cercherò quindi di offrire (§ 2.1., 2.2. e 2.3) una raffigurazione teorica del mutamento, guadagnato faticosamente nel corso degli ultimi trent'anni, della stessa nozione di 'prova' nel processo penale, rileggendo la stessa attraverso i diversi paradigmi della concezione «classica» e «moderna» già messi in luce da autorevolissima dottrina gius-filosofica nel secolo scorso⁴; quindi, di comprendere se e come sia conseguentemente mutato anche il rapporto tra giudice penale e avvocato (§§ 3.1 e 3.2.).

² Mette in chiara luce tale dislocamento dell'ars retorica dell'avvocato, dalla discussione finale all'esercizio propositivo del diritto di 'difendersi provando', C. Bovio, *Esame, controesame e convincimento del giudice*, in A. Traversi (a cura di), *Arte della persuasione e processo*, Milano, 1998, 79 ss.

³ Già all'indomani della vigenza del modello accusatorio, un grande e compiuto penalista, già Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Ettore Randazzo, tra i principali artefici - non solo spirituali - dell'introduzione nel nostro ordinamento delle c.d. indagini difensive (art. 391 e ss. c.p.p.) - che tanto avrebbero onerato e onorato la dignità dell'avvocato difensore nel processo penale -, rimarcava la predetta interrelazione, nella consapevolezza che dalla coniugazione rigorosa tra tecnica e deontologia, regola processuale ed etica professionale sarebbero dipese le stesse sorti del processo accusatorio; cfr. E. Randazzo, *Deontologia e tecnica del penalista*, Milano, 1997¹, *passim*, spec. 9: "Non è facile [...], occupandosi delle regole deontologiche, pretermettere la tecnica con cui il difensore suole affrontare i problemi del processo e, in genere, della sua professione. Le regole etiche, invero, inglobano quelle, anch'esse non scritte, che, forse inconsapevolmente, vengono rispettate dal difensore: per effetto della sua esperienza, del suo intuito, della sua sensibilità verso la vicenda processuale". Circa la qualificazione dell'avvocato quale *pubblico ufficiale* ai sensi dell'art. 357 c.p. in caso e in sede di svolgimento delle c.d. indagini difensive *ex artt. 391 bis* e ss. c.p.p., cfr. Cass. pen., SS.UU., 27 giugno 2006, n. 32009, in *Dir. Pen e Proc.*, 2007 n. 3, 351, con nota di A. Vallini.

⁴ Mi riferisco ai preziosi studi di A. Giuliani, voce Prova, in Enc. dir., Milano, 1961, XXXVII, 570 ss., nonché Id., *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1961, spec. 14 ss.

2. SUI «PARADIGMI» EPISTEMOLOGICI DEL PROCESSO PENALE. DALLA PROVA COME *ARGUMENTUM* AL RINNOVATO RUOLO DEL DIFENSORE

2.1. Solo a qualche anno distanza dall'adozione del rito accusatorio, la Corte costituzionale assesta, con la sentenza n. 255 del 1992, un duro colpo al principio di oralità e del contraddittorio nella formazione della prova dibattimentale. Affermava la Consulta: è "opportuno sottolineare, in primo luogo, che l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento; ciò perché – è appena il caso di ricordarlo – fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità [...], di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicati, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento"⁵.

5 Cfr. Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 24 del 4 giugno 1992, con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora art. 500 c.p.p. «[...] nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. È noto che il modello accusatorio e il principio di oralità e del contraddittorio nella formazione della prova avrebbero resistito dapprima attraverso la riforma dell'art. 500 c.p.p. introdotta dall'art. 16, l. 1° marzo 2001, n. 63 (in G.U. del 22 marzo 2001, n. 68), sulla scia della modifica dell'art. 111 Cost. in tema di diritto al contraddittorio; quindi, dal rinnovato orientamento della Corte costituzionale (e dalle prese di posizione della Corte EDU degli ultimi anni) che, al lume dei principi sul c.d. «giusto processo» costituzionalizzati nell'art. 111 Cost., attuata con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, aveva disatteso l'originaria primazia del principio di non dispersione delle prove rispetto a quelli sul giusto processo con Corte cost., 26 febbraio 2002, n. 36. Per l'illustrazione di dottrina, legislazione e giurisprudenza sul tema, nonché per la rivisitazione dell'evoluzione sulla nozione e costituzionalizzazione del principio del contraddittorio, cfr., per tutti, Cascone G., *Commento sub art. 500 c.p.p.*, in G. Lattanzi, E. Lupo (a cura di), *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. IV, Milano, 2020, 702 ss.; per quanto concerne il principio di oralità, cfr., da ultimo F. Giunchedi, voce *Oralità (profili evolutivi del principio di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2021, 493 ss.

Con l'individuazione delle finalità euristiche del processo penale secondo la citata sentenza, pronunciata in tema di c.d. lettura-acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari, si apriva la stagione della sostanziale «metamorfosi» del processo penale «accusatorio» del Codice Vassalli, la quale avrebbe rischiato di tradursi, negli anni a seguire, in una sostanziale riemersione non solo giurisprudenziale, ma anche teorica e culturale, delle connotazioni inquisitorie del precedente Codice di procedura penale «Rocco». Nella parte motiva della sentenza, la Consulta, dopo aver ribadito che "fine primario e ineludibile" del processo penale è quello della "ricerca della verità", sosteneva che pur sempre la stessa scelta del codice per il contraddittorio dibattimentale tra le parti fosse stata dettata, appunto, dalla considerazione della sua maggiore efficienza rispetto allo scopo conoscitivo di 'verità' del processo. Con la conseguenza che, in ogni caso, i principi del contraddittorio e di oralità avrebbero incrociato sempre un limite invalicabile nel "principio di non dispersione dei mezzi di prova", il quale avrebbe sempre imposto di derogare al metodo dialettico qualora la prova non si fosse potuta produrre oralmente, ovvero allorché non fosse compiutamente e genuinamente acquisibile col metodo orale.

Le affermazioni della Corte hanno certamente il merito di aver focalizzato l'attenzione teorica nell'individuazione dei tratti caratterizzanti l'uno piuttosto che l'altro modello processuale, in tal senso individuando, quale «griglia» selettiva di riferimento, anziché il consueto complesso di principi e garanzie per solito reputate proprie del tipo «accusatorio» in giustapposizione a quello «inquisitorio», quella che ne rappresenta, a mio modo di vedere, l'autentica implicazione epistemologica: di quale nozione di 'prova' è espressione – in linea di principio – il metodo inquisitorio?; di quale, invece, è espressione il metodo accusatorio?

In particolare, quali conseguenze possono trarsi, da tale inversione prospettiva, a riguardo del rapporto tra avvocato e giudice penale?

2.2. Nella pratica processuale si sono succeduti sistemi solo tendenzialmente inquisitori o accusatori, trattandosi, in realtà, di due modelli ipotetici, ricavati, mediante un'astrazione, a partire da alcuni caratteri reali di ordinamenti esistenti o storicamente

ricostruibili⁶. Sennonché, pur a fronte del carattere irrefragabilmente 'spurio' delle connotazioni tipiche dei due sistemi, è possibile registrare – opportunamente distinguendoli, sia pure mediante una schematica elencazione di sintesi – quei principî, esigenze e garanzie che solitamente si reputano finalità proprie del modello «accusatorio», e di quelli che contraddistinguono, per converso, il modello processuale di tipo «inquisitorio».

Solitamente, le differenze tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio vengono rapportate alla presenza di taluni caratteri tecnico-processuali dell'uno rispetto all'altro. Secondo la serie di dicotomie prospettate da Giovanni Conso, per un verso, il sistema accusatorio risulta caratterizzato dalla "necessità di un'accusa proposta e sostenuta da persona distinta dal giudice; [...] sua conseguente oralità; [...] parità assoluta di diritti e di poteri fra accusatore e imputato; [...] esclusione di qualsiasi libertà del giudice nella raccolta delle prove a carico e a discarico; [...] allegazione delle prove da parte dell'accusatore e dell'imputato; [...] libertà personale dell'imputato sino alla sentenza irrevocabile"⁷; per altro verso, il modello processuale inquisitorio si connota per "l'intervento ex officio del giudice; [...] segretezza del procedimento, in rapporto non solo ai cittadini, ma anche allo stesso imputato; [...] procedimento e

difesa totalmente scritti; [...] disparità di potere tra il giudice-accusatore e l'imputato; [...] piena libertà del giudice nella raccolta delle prove; [...] nessun diritto per l'imputato di promuovere l'assunzione delle prove; [...] carcerazione preventiva del giudicabile"⁸.

Sennonché, al di là dei profili tecnico-processuali, le differenze tra modello processuale inquisitorio e modello accusatorio possono essere pensate anche mediante la giustapposizione teorica di due modelli di giudizio, a propria volta incidenti in modo considerevole sul ruolo dell'avvocato difensore e sui suoi rapporti con il giudice penale: rapporto verticale inquisitore-inquisito, nel primo modello; relazione triangolare tra due parti e un terzo super partes, nel secondo modello di giudizio⁹. Sotto detto versante teorico, i due modelli processuali – con ogni conseguente difformità in ordine al ruolo e al rapporto tra difensore e giudice – possono essere descritti alla luce della differente angolatura epistemologica dalla quale intendere la 'vicenda probatoria', che si suggerisce di recuperare mediante un accostamento critico al passaggio, storico e teorico, dalla concezione «classica» a quella «moderna» di prova.

2.3. Il "termine «probabilità» ha due principali significati: 1) grado di conferma di un'ipotesi in relazione a determinate prove; 2) frequenza relativa di un evento in una lunga serie di eventi. Se accettiamo tale distinzione dovremmo dire che la teoria del verosimile, nella formulazione dei retori attici, pare rientrare piuttosto nel primo significato"¹⁰. Proprio attraverso l'identificazione delle due accezioni del termine «probabilità»¹¹, con l'implicata distinzione

6 Cfr. G. Illuminati, *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, vol. I, 1: "Difatti, in qualunque prospettiva ci si ponga – storica, giuridica, sociologia – i lineamenti del sistema accusatorio si identificano solo per contrapposizione a quelli del sistema inquisitorio, e viceversa: l'uno e l'altro, dunque, rappresentano tipi ideali, collocati agli estremi di un territorio all'interno del quale possono combinarsi secondo modalità differenti, in relazione a numerose variabili", dandosi "in concreto [...] sistemi processuali solo tendenzialmente definibili come accusatori o inquisitori". Cfr. anche L.G. Lombardo, *Ricerca della verità e nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1993, 752: "Trattandosi ora di stabilire a quali modelli processuali si sia ispirato il diritto positivo, si deve avvertire, in linea generale, che gli ordinamenti processuali non hanno adottato, né [...] adotteranno mai modelli puri, ma – sospinti spesso più da necessità contingenti che da opzioni teoriche – hanno realizzato modelli misti, risultato della combinazione di principi propri di opposti sistemi".

7 Cfr. G. Conso, *voce Accusa e sistema accusatorio*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, I, 336; sulla distinzione tra processo accusatorio e processo inquisitorio nella autorevole dottrina del secolo scorso, cfr., tra gli altri, anche G. Leone, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Napoli, 1956 e G.D. Pisapia, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960; F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1946.

8 Cfr. M. Pisani, A. Molari, V. Perchiunno, P. Corso, *Manuale di procedura penale*, Bologna, 1994, 469. Sulla ratio di fondo dell'oralità intesa come contatto diretto del giudice con le fonti di prova, cfr. F. Cordero, *Scrittura e oralità nel rito probatorio*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Francesco Antolisei*, I, Milano, 1965, 313.

9 Sulla composizione triadica dello schema processuale accusatorio, sia sotto il profilo degli attori (accusa, difesa, giudice) che sotto il profilo delle relative attività, cfr. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale* (1859), Firenze, 1907, X ed., 286 ss.

10 Cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., 14 ss.

11 La nozione 'oggettiva' di probabilità, che sarà espressa dalla formula latina *id quod plerumque accidit*, si trova formulata in Aristotele, *Primi Analitici*, II, 70°, 27, 5: "probabile è appunto ciò che notoriamente per lo più si verifica o non si verifica in un certo modo oppure non è". Sulla nozione 'logica' di probabilità, intesa come grado di probabilità e tasso di conformità di un enunciato rispetto all'evidenza probatoria già disponibile,

ne teorica tra concetto «classico» e «moderno» di prova, Alessandro Giuliani fornisce un formidabile strumento concettuale per individuare le caratteristiche epistemologiche essenziali del modello processuale accusatorio rispetto a quello inquisitorio¹², a propria volta tradottesi in ben definiti istituti giuridici, prassi giurisprudenziali, regimi probatori, dialettiche processuali nei rapporti tra accusa e difesa e tra difesa e giudice.

Sottolinea lo studioso come lo stesso passaggio dalle prove irrazionali ed ordaliche a quelle razionali non sarebbe stato possibile senza l'assimilazione della "logica del probabile, legata alla tradizione topico-retorica"¹³: sulla base di siffatto schema – riflettente una contesa non fisica, ma argomentativa – si sarebbe originato il sistema processuale accusatorio, come inferibile dalle lucide e precorritrici parole della Stagirita, secondo il quale "infatti, è funzione della stessa facoltà scorgere il vero e ciò che è simile al vero [...] La retorica è utile perché la verità e la giustizia sono per natura più forti dei loro contrari [...] Inoltre, se è vergognoso non essere in grado di difendersi con le proprie braccia, sarebbe assurdo se fosse esente da vergogna non saperlo fare per mezzo della parola, il cui uso è più proprio all'uomo di quello delle braccia"¹⁴.

2.4. La c.d. concezione «classica» della prova è insomma quella tramandataci da Cicerone ne I *Topici*, in cui veniva offerta la seguente, a mio modo di vedere ineguagliabile, definizione: "ratio quae rei dubiae faciat fidem"¹⁵.

Da essa si ricava la struttura intimamente logica della prova, intesa quale ratio, per cui "a) la prova appare soprattutto nel suo aspetto 'logico' di argomentazione, di ratio; b) il suo ambito è quello del dubbio, del probabile, non della evidenza", e la "sua caratteristica più saliente è lo stretto legame della prova col

accezione che avrebbe ispirato le Sezioni Unite 'Franzese' in tema di nesso causale (Cass. pen., SS.UU, 10 luglio 2002, in Cass. pen., 2002, 3643 ss.), sia consentito il rimando a G. Caruso, *Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione del versante oggettivo del reato*, Torino, 2012, spec. 139 ss.

12 Cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., 14; dello stesso Autore, cfr. anche Id., voce *Logica del diritto (Teoria dell'argomentazione)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 13 ss.

13 Cfr. A. Giuliani, voce *Prova*, cit., 533.

14 Cfr. Aristotele, *Retorica*, I, 1, 1355a.

15 Cfr. Cicerone, *Topica*, II, 8, cit. in A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., 95.

'giudizio', che è la conseguenza delle implicazioni 'logiche' del concetto classico di prova", a sua volta intimamente connesso con "una teoria del probabile e del normale non formulata in termini oggettivi, statistici (id quod plerumque accidit), ma costruita in relazione al mondo umano e orientata eticamente"¹⁶. Ecco, nuovamente, emergere l'idea che il probabile debba essere riletto, e corroborato criticamente, alla luce del giudizio, del dubbio, dell'argomentazione, non potendo concepirsi, per converso, quale id quod plerumque accidit, quale probabilità ipostatizzata a certezza, secondo le assunzioni epistemologiche della concezione probatoria moderna¹⁷.

Con descrizione suggestiva, delineando i caratteri principali della concezione classica, Paolo De Lalla ha affermato che "il fatto era [...] la prova del fatto e la prova del fatto non era che una qualità argomentativa e competitiva dell'individuo il quale nel momento processuale, costitutivo della parte fondamentale dell'esperienza giuridica, appariva e si mostrava nei suoi limiti invalicabili di soggetto in un mondo di soggetti e di valori soggettivi"¹⁸. È stato posto in evidenza che, come conseguenza tecnicamente rilevante di questa "soluzione di continuità nel rapporto prova-fatto, può riscontrarsi, sul piano strettamente processuale, l'affermazione del principio del contraddittorio nella ricerca e accertamento della questione di fatto"¹⁹; d'altronde, solo per una superficiale e vie-

16 Cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., XIII.

17 Cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., XII: "Il contrasto tra il concetto 'classico' e il concetto 'moderno' si manifesta in maniera stridente proprio nella determinazione di ciò che è essenziale, rilevante nella indagine: vi è alla base una opposta analisi del fatto. La concezione classica mette in evidenza il carattere 'selettivo' della conoscenza e 'relativo' del fatto: dominata com'è dal problema dell'errore, cerca di limitare rigidamente il campo d'indagine, rinunciando alla conoscenza del 'fatto' nella sua totalità. La concezione 'moderna' vede invece nell'allargamento del campo d'indagine il mezzo per una migliore conoscenza dei fatti", poiché "la determinazione del fatto appare un'operazione in certo senso tecnica, ed il mondo dei fatti sembra avere una autonomia completa, rendendo possibile l'introduzione di criteri quantitativi, numerici per il loro accertamento".

18 Cfr. P. De Lalla, *La logica delle prove penali*, Napoli 1973, pp. 87 e 88.

19 Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1988, p. 171: "La contraddittorietà rappresenta un aspetto costitutivo nella ricostruzione del fatto. La disputa giudiziaria, infatti, si configura fin dalle prime trattazioni retoriche come un metodo d'indagine induttiva, ove la ricerca della verità è affidata alle argomentazioni delle parti, secondo

ta lettura della retorica classica si è potuto ritenere che, nella medesima, il fine emotivo e persuasivo facesse premio su quello euristico, nel senso che la prova retorica sarebbe, in realtà, stata diretta non tanto a dare dimostrazione di un fatto, quanto – piuttosto – a persuadere di alcunché²⁰. Infatti, la retorica greca non è stata solo questo, poiché va ricordato come nel mondo dell'antica Grecia non esistesse una concezione della retorica svincolata dalla logica: se ancora nei pre-aristotelici il pensiero retorico è strettamente connesso all'applicazione pratica ed è volto alla mera suggestione emotiva, a partire dallo Stagirita la retorica è concepita come una “branca” della dialettica, attributaria del carattere di *antitrophos*, arte speculare, parallela ed analoga alla dialettica, alla stregua di un discorso logico e rigoroso²¹.

Riassuntivamente, può affermarsi che i caratteri classici della prova intesa quale *argumentum* possono definirsi alla luce delle seguenti caratteristiche: prova è quel *quid* che consente il passaggio logico da qualcosa di noto (indizio) a qualcosa di ignoto (si pensi alla teoria dei segni degli oratori Attici), il quale avviene e si perfeziona concretamente tramite l'argomentazione (“*argumentum*”), a sua volta esplicantesi alla luce del contraddittorio e dell'agonismo processuale dialettico; inoltre, il passaggio dalla prova (*argumentum*) al fatto non è mai necessario, poiché la prova potrà garantire solo un elevato grado di conferma del *factum probandum*, giammai la sua verificabilità assoluta, secondo un'accezione di probabilità tipicamente “classica”.

2.5. E la concezione moderna di prova? Il concetto moderno o, se si vuole, scientifico di prova, come

lo schema dialettico della *contradictio tra probationes o confirmationes e confutationes o reprehensiones*”.

20 Per tale lettura della retorica classica, cfr. P. Butti De Lima, *L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica*, Torino, 1996, p. 47 e ss.: “non si può quindi affermare che l'utilizzazione dei mezzi di prova nella pratica giuridica ateniese avesse quale unico fine quello di permettere la comprensione dei fatti accaduti. Questo fine euristico corrisponde soltanto a una delle rappresentazioni possibili di questi mezzi. Anche se gli oratori lo rendono fine esclusivo o determinante della discussione in tribunale, questo non trova comunque un'esatta corrispondenza nella loro pratica”.

21 Cfr. A. Plebe, *Breve storia della retorica antica*, Bari 1990, 57; vedasi anche A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., pp. 21 e ss.; cfr. E. Berti, *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, Palermo, 1987, nonché T. Viehweg, *Topica e giurisprudenza*, Milano, 1962.

induzione, si fa risalire a Jeremy Bentham, secondo il quale la prova è – dal punto di vista logico - “un *fait supposé vrai*, que l'on considère comme devant servir de motif de crédibilité sur l'existence ou la non existence d'un autre fait”²². Nell'economia del presente studio, è sufficiente riflettere sul mutamento di prospettiva e di oggetto della prova, da un lato, mediante il recepimento di una differente accezione, di carattere oggettivo, della probabilità – intesa alla stregua dell'espressione latina *id quod pleremque accidit* -, e, dall'altro, usando le perspicue parole di Giuliani, considerando come la “teoria moderna delle prove legali tende ad assicurare la certezza e la economia della ricerca; il legislatore, mosso da sfiducia nei confronti del giudice, gli ha imposto una logica ufficiale”, un “criterio sul quale il legislatore fonda la sua valutazione [...] di uniformità e di normalità ricavando dall'*id quod plerumque accidit*”²³. In altri termini, se il valore della prova viene ipostatizzato in termini di assoluta infallibilità, poiché è conforme all'*id quod plerumque accidit* che il fatto ignorato si sia verificato in presenza di un determinato quadro indiziario di riferimento, ne conseguono due relevantissime conseguenze, sia per il legislatore, che per il sistema probatorio nel suo complesso. In primo luogo, le prove legali ‘positive’ costituiscono la cristallizzazione normativa dell'accezione oggettivistica del termine ‘probabilità’, garantendo la ‘verità’ degli enunciati fattuali nei quali si traducono le ipotesi accusatorie; in secondo luogo, una volta che siano stati raccolti gli elementi probatori sufficienti ad integrare detta ‘probabilità oggettiva’, il contributo del contraddittorio dialettico alla ricerca e comunicazione della ‘verità’ del fatto traligna a mera superfetazione processuale del regime probatorio. È il solo pubblico ministero, il solo giudice istruttore, il solo inquisitore-giudice a dover ricercare e rivelare i risultati della ricerca probatoria.

In tal senso, si dà importanza non al procedimento, ma alla materialità della prova: quest'ultima non si identifica più con l'*argumentum* mediante il quale si estrinseca l'attività euristica, ma diviene qualcosa di osservabile ed asseverabile empiricamente, attraverso la metodologia monocorde dell'inquisizione priva di dialettica e contraddittorio. Come suggestivamente rileva Giuliani, diviene “un fatto giuridica-

22 Cfr. J. Bentham, *Traité des preuves judiciaires*, Paris, 1823, vol. I, 16

23 A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., pp. 235 e ss.

mente rilevante in quanto è la causa di determinati effetti giuridici²⁴. Se, sotto l'aspetto processuale, il procedimento di accertamento dal fatto appare, in un certo senso, un'operazione tecnica, da farsi prima del processo, e senza alcuna limitazione ai poteri d'indagine, per quanto concerne il valore della prova vi è una razionalizzazione e "oggettivazione" dell'idea di probabile²⁵.

In definitiva, l'eventualità che ad una determinata prova corrisponda un dato fatto viene fissata in relazione ad un'idea "oggettiva" del normale, inteso come ciò che per lo più generalmente avviene, fino ad interessare la corrispondenza univoca tra dato probatorio e fatto, mediante l'identificazione, epistemologicamente scorretta, della probabilità in 'certezza'²⁶.

Qual è la conseguenza di tale mutamento d'assetto epistemologico? Scontata appare la risposta: vien meno la necessità un confronto dialettico sul 'segno', poiché la prova è intesa alla stregua di un fatto – esterno al lavoro di ricostruzione in contraddittorio –, dal quale è possibile ricavare conseguenze certe in generale, indipendentemente da qualsiasi sperimentazione dialettica della vicenda probatoria.

Secondo l'accezione classica di 'probabilità', il rapporto che lega la prova al fatto da provare non può invece essere mai necessario.

Ovviamente, assumere che il modello di giudizio accusatorio e dialettico del codice Vassalli abbia recepito la nozione di prova come *argumentum* non significa scetticismo circa la funzione del processo penale e la sua aspirazione alla ricerca, quanto più possibile scrupolosa e meditata, della verità storica del passato. E non significa negare di per sé l'esistenza di una verità storica del passato o una ragionevolezza intrinseca nell'interpretazione delle norme di legge, quanto, piuttosto, acquisire la consapevolezza che

24 Cfr. A. Giuliani, voce *Prova (filosofia)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1961, XXXVII, p. 570.

25 Cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., pp. 115-116: "Il concetto medievale di probabilità non ha quasi nessun rapporto con la nozione moderna, che è intesa in termini statistici, oggettivi; la probabilità, allora, appariva legata all'opinione, all'assenso: vi era una certa identificazione tra il probabile e il contingente. Il pensiero medievale non solo riconosceva che un vasto campo della conoscenza è probabile nel senso che sfugge ad una determinazione scientifica, ma si impegnò nella ricerca dei limiti e delle tecniche della *ratio probabilis*".

26 Cfr. A. Giuliani, op. ult. cit., p. 234: "La probabilità su cui si basa la valutazione della prova è un dato per conseguire la verità reale; vi è insomma il tentativo spregiudicato di superare i limiti di una verità probabile: la ricostruzione del fatto incomincia ad apparire qualcosa di esterno, di tecnico, di oggettivo nella ricerca".

l'accesso alla 'verità del passato' è lastricato di insidie gnoseologiche, e che, di conseguenza, esige tanto la prudenza forense dell'avvocato, quanto l'umiltà epistemologica nel giudice²⁷.

3. DALL'ARTE PERSUASIVA DELL'AVVOCATO ALL'UMILTÀ EPISTEMOLOGICA DEL GIUDICE

3.1. L'avvocato esercita una funzione che, al contempo e senza contraddizione, gli appartiene e lo trascende: gli appartiene sul piano intimamente personale, quale espressione della sapienza giuridica e della prudenza forense del singolo professionista; e tuttavia lo trascende, sul piano strutturale della funzione difensiva che egli è chiamato a dispiegare ai sensi dell'art. 24, co. 2 Cost. ('La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento'). Lo stesso gesto dell'indossare toga e facciola nelle aule d'udienza, lungi dal costituire un traluzio retaggio 'codino' di stampo scenico, esprime il senso profondo della funzione laicamente 'sacra' della difesa, nel senso che non rileva chi sia – Tizio, Caio o Sempronio – il difensore in carne ed ossa, ma la fondamentale funzione rituale che svolge. Allo stesso tempo, però, il difensore porta con sé, avvalendosi inevitabilmente, la propria personale scienza ed esperienza professionale al servizio dell'assistito.

Inoltre, se la 'prova' è intesa al modo dell'*argumentum*, si comprende come l'accostamento dell'avvocato al giudice non possa che informarsi all'arte della persuasione.

Può affermarsi, da tale angolazione, che il compito principale del difensore nei confronti del giudice consista proprio in quello persuasivo, vuoi che si tratti di conseguire un'assoluzione nel merito, vuoi che si intenda accedere a rimedi deflattivi o di giustizia riparativa ovvero di conseguire un trattamento sanzionatorio ricomposto in termini di equità.

27 Così come, d'altra parte, la retorica classica non equivaleva certo alla c.d. *eristica*, posto che la prima sarebbe stata "eticamente orientata", collocata "nella atmosfera di alcuni valori ed ideali accettati dalla cultura greca, al di fuori dei quali sarebbe inconcepibile: [...] il carattere competitivo, contraddittorio della discussione, che fu ad un tempo il riflesso del carattere 'giudiziario' delle prime tecniche dell'eloquenza, e di una concezione agonistica della vita, propria dell'uomo greco; [...] l'uguaglianza nella parola, che presuppone il discorso fra uomini eguali e liberi; [...] una tavola di valori come il giusto, il buono, l'utile, i quali daranno in definitiva vita ai tre tipi della retorica: giudiziale, epidittica e deliberativa" (così A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., 9).

Non intendo soffermarmi in sé sulla retorica, sull'eloquenza e sull'arte dell'ottenere ragione, sulle quali gli studi di filosofia del diritto e di retorica forse non si contano²⁸. Ai presenti fini, sia sufficiente sottolineare come la stessa efficacia dell'agire dell'avvocato nel processo, lungi dal dipendere dal callido gioco oratorio di professionisti 'parolieri', affondi le radici nei rapporti tra verità e giustizia, deontologia e tecnica, tra dover essere ed essere dell'avvocato.

Persuadere non significa, nemmeno sul piano della radice etimologica, convincere²⁹.

La persuasione costituisce un complesso fenomeno psicologico mediante il quale un soggetto («persuasore») tende a influenzare, senza alcuna coercizione, l'opinione o il comportamento di un altro soggetto («persuadendo»). Nei rapporti tra avvocato e giudice penale la stessa si alimenta sia di contenuti dialettici che maturano diacronicamente nel corso del processo, e per lo più riconducibili alla tecnica del rito penale³⁰; sia di condizioni - lato sensu

28 Sul punto, anche per gli ulteriori rimandi bibliografici, cfr. Aa.Vv., *Retorica, processo, verità*, in F. Cavalla (a cura di), Padova, 2005, *passim*; nonché P. Moro, M. Manzin (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Milano, 2010, XV, 1-280.

29 Cfr., molto efficacemente, A. Traversi, *La difesa penale. Tecniche argomentative ed oratorie*, Milano, 2009⁴, 265, nonché G. Tibaldi, in A. Traversi (a cura di), *Psicologia della persuasione*, in *Arte della persuasione e processo*, Milano, 1998, 39, ove si sottolinea come il «persuadere» è cosa ben diversa dal «convincere», secondo quanto desumibile dal significato profondo e originario dei lemmi: mentre nel «convincere» c'è il «vincere», dall'antica radice «weik» che significa combattere, col connesso senso della lotta, e le conseguenze della vittoria e della sconfitta, il «persuadere» sottende, invece, il «suadere», cioè il consigliare, termine quest'ultimo che, secondo alcuni etimologi, deriverebbe dall'antico indiano «svadati», che vuol dire «dolcezza».

30 Per una efficace tessitura delle simmetrie dialettiche tra sentenza di primo grado e impugnazioni, nonché per l'acuto rilievo circa la struttura dialettica dei lavori nella stessa camera di consiglio collegiale, cfr. E. Fragasso, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, in Arch. Pen., 2018, n. 1, 7: «Anche i motivi della parte impugnante [...] devono rispettare il principio del contraddittorio che, in primo luogo, si manifesta nella formazione (comune) della prova, ma che non si esaurisce in questa sola attività processuale. Il contraddittorio si estende, infatti, alla discussione, alla deliberazione – nella quale ciascun giudice prima enuncia le ragioni della propria opinione e poi esprime il voto su ciascuna questione, giusta l'art. 527, 2. c.p.p., realizzando un contraddittorio 'interno' e segreto – per culminare, infine, nella motivazione della sentenza, cadenzata dalla doverosa *explanatio* delle ragioni giustificative della valutazione di non attendibilità delle prove contrarie alla decisione. Con la conseguenza che pure l'impugnante dovrà, a sua volta, predisporre l'enunciazione precisa sia delle ragioni

- deontologiche, rivenienti in primo luogo dall'etica professionale dell'avvocato³¹.

3.2. Per quanto concerne il giudice, è certo essenziale la considerazione dei profili ordinamentali, in forza dei quali, ex art. 101 Cost., 'I giudici sono soggetti soltanto alla legge'; mentre all'avvocato compete, ex art. 24, co. 2 Cost., assistere l'imputato nell'esercizio del diritto di difesa.

Ma oltre tale basilare ingrediente formale-relazionale, la sostanza del rapporto risente di alcune premesse epistemiche, in forza delle quali avvocato e giudice interagiscono reciprocamente nel 'collaudare' le ipotesi d'accusa, quale che sia il frangente processuale di riferimento (dall'indicente cautelare al dibattimento, dal singolo rito alternativo alle diverse procedure che informano sempre più, negli ultimi anni, gli istituti della giustizia conciliativa o riparativa). Essi devono, o dovrebbero, 'cercarsi' e 'incontrarsi'.

La necessità dell'incontro, prima di ogni considerazione in ordine alle specifiche modalità dello stesso, risente di una lunga e talvolta storicamente tormentata tradizione di pensiero in ordine ai rapporti tra Giustizia, Verità e metodi di accostamento alla stessa. Se il giudice potesse attingere la 'verità' storica del processo, la 'verità' giuridica delle premesse del ragionamento che lo conduce alla decisione, la 'verità' e l'esattezza aritmetiche delle conseguenze sanzionatorie da applicare sulla persona del reo, il processo penale, e il rapporto tra le parti dello stesso, degraderebbe a mera fictio scenica, quasi un ordalico tributo che, per parafrasare la nozione di 'ipocrisia' secondo François De La Rochefoucauld, il 'vizio' (del condannare) paga alla 'virtù' (delle forme processuali). In tale evenienza, il giudice diverrebbe un 'solitario' ricercatore del vero, un 'anacoreta' chiuso nella propria camera di consiglio, insensibile all'ascolto di voci diverse da quelle interiori. Ogni ausilio dialettico di fonte estrinseca si tradurrebbe quasi in un fatto-

contrarie a quelle che sorreggono la decisione, sia delle ragioni favorevoli alle richieste dell'atto di impugnazione».

31 Cfr., ancora, A. Traversi, *La difesa penale*, cit., spec. 270 ss., in cui tematizza, quali condizioni imprescindibili o elementi essenziali della persuasione la (a) cooperazione del giudice, (b) la forma retorica dell'arringa e, soprattutto, (c) la credibilità del difensore, requisito che si riferirebbe "non tanto al pubblico ministero che, essendo portatore di un interesse pubblicitario alla corretta applicazione della legge, non ha, in linea di principio, alcuna necessità di fornire un'immagine di se stesso eticamente rassicurante", quanto alla figura del difensore.

re di disturbo della sua 'apollinea' capacità di visione.

Ma il rapporto tra avvocato e giudice non può certo così inaridirsi, al punto da privarsi di uno tra i suoi principali ingredienti, che si radica, a mio giudizio, nell'umiltà epistemologica del giudice, nutrita da ragioni sapienziali di fondo che giustificano, quando non impongono, tale caratteristica relazionale.

Il termine principale, e più ricorrente, col quale nella Grecia antica era nominata la giustizia era infatti *dike*³². La parola deriva dal greco *deiknymi*, che significa 'indicare', 'mostrare', 'far vedere', corrispondendo perciò all'atto mediante il quale si indica qualcosa, si fa vedere ciò che altrimenti resterebbe nascosto. La *dike* coincide dunque con un mostrare, con un rendere visibile, sottraendo all'occultamento qualcosa che è comunque presente, anche se invisibile. In tale prospettiva, già nella sua radice etimologica, *dike* è strettamente imparentata a quella nozione di verità rinvenibile in *a-letheia*, o 'disvelamento': come questa, "anche *dike* presuppone che sussista una relazione tra un ambito nascosto – di cui dice *lethe* – e il 'mondo', nel quale essa non si è ancora mostrata"³³. D'altra parte, implicita nell'accezione arcaica della giustizia in quanto *dike* riposa la convinzione che essa non appartenga originariamente al nostro mondo, ma che "possa farvi episodicamente la sua comparsa, pur continuando ad appartenere a una dimensione 'altra' rispetto a quella mondana"³⁴. E il diritto? In che rapporti, secondo la tradizione arcaica, si poneva con la giustizia? Ancora le riflessioni di Umberto Curi sono preziose, quasi insuperabili: "Del tutto diverso, rispetto al significato generalmente attribuito al termine *dike*, è quello che nel mondo greco viene assegnato ai termini usati per indicare il diritto, o la legge, che del diritto rappresenta al tempo stesso il fondamento e l'espressione più compiuta [...] Fin dagli incunaboli della tradizione culturale dell'Occidente, fra questi due concetti – diritto e giustizia, n.d.r. – non si dà identità, ma radicale e irriducibile differenza. Si può anzi affermare che l'esistenza stessa del diritto è una prova dell'inesistenza della giustizia, della sua assenza dall'orizzonte dei rapporti umani. Non avremmo bisogno di diritto se vi fosse giustizia"³⁵. Tanto da potersi affermare che, storica-

32 Sul punto, cfr. le bellissime pagine di U. Curi, *Diritto e Giustizia (dike e nomos)*, in Aa.Vv., *La bilancia e il labirinto. Istruttorie e processi esemplari*, Padova 2000, 183 ss.

33 *Ibidem*.

34 *Ibidem*.

35 Così U. Curi, op. cit., 187.

mente e concettualmente, il diritto nasca proprio da tale 'scarto' e cioè dell'impossibilità di una totale immanenza della giustizia nel diritto.

Di qui, una prima fondamentale giustificazione dell'umiltà nella comune tensione a sintonizzare, avvocato e giudice, diritto e giustizia: avvocato e giudice hanno il compito, comune, di rendere quanto più 'visibile', nel loro operato, *deiknymi*, l'approssimazione del diritto applicato alla giustizia comunitaria³⁶.

Modernamente, l'umiltà epistemologica si giustifica considerando la struttura solo probabilistica, mai 'vera', dell'accertamento guadagnato attraverso il ragionamento giudiziario. Secondo il magistrale insegnamento di Luigi Ferrajoli³⁷, l'impossibilità di formulare un sicuro criterio di verità delle tesi giudiziarie deriva dalla circostanza che la verità «certa», o «oggettiva» o «assoluta» rappresenta sempre un «limite ideale»³⁸ mai pienamente attingibile. L'idea contraria, che si possa cioè raggiungere ed asserire oggettivamente e

36 Quante volte, all'esito di un processo sfociato in una assoluzione magari clamorosa, soprattutto nei processi a vittimologia diffusa, si sente parlare di 'fallimento' della giustizia; o quante volte, di fonte a condanne a pene 'esemplari' (cioè barbare, in quanto la pena non deve mai essere esemplare, semmai giusta, equa), si sente sonoramente affermare che 'Giustizia è stata fatta'? Tale 'volgare' mistificazione occulta proprio l'incapacità critica, e civile, di comprendere come, al di là delle sofferenze individuali che i più gravi fatti di cronaca giudiziaria arrecano, un modo di rendere giustizia, forse non il meno irrilevante, è proprio la sentenza di assoluzione dell'innocente, o del presunto non colpevole.

37 Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 2004⁶, spec. 23 ss., 38 ss., il quale richiama, quale prototipo della c.d. verità processuale, l'accezione semantica della verità come corrispondenza secondo Alfred Tarsky, che ha offerto una stipulazione generale di utilizzo del termine 'vero', cfr. A. Tarsky, *The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics*, 1944, tr. it. di A. Meotti, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in L. Linsky (a cura di), *Semantica e filosofia del linguaggio*, Milano, 1969, 27-68. L'idea di Tarsky, a prescindere dall'apparente semplicità della sua formulazione, è che per parlare della verità di una proposizione formulata in un dato linguaggio occorre disporre di un meta-linguaggio semantico, più ricco del primo, nel quale si possa al tempo stesso parlare della proposizione, del fatto cui essa si riferisce e del rapporto di corrispondenza tra le due cose. L'esempio che riporta L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., 21 è quello della proposizione 'La Neve è Bianca', la quale è vera se, e solo se, si assume nel meta-linguaggio che effettivamente la neve sia bianca. Tuttavia, la definizione tarskiana non s'impegna nella dimostrazione 'metafisica' della verità del fatto che la neve sia effettivamente bianca, e cioè sull'esistenza ontologica del dato di realtà cromatico. Non è una definizione reale, ma una definizione nominale.

38 Cfr. K. Popper, *Congetture e confutazioni*, tr. it. di G. Pancaldi, Bologna, 1977, 10, ove si descrive la 'verità come 'idea regolativa'.

assolutamente una verità certa è espressione di un'ingenuità epistemologica, che le dottrine giuridiche illuministiche del giudizio come applicazione meccanica della legge hanno veicolato prima del secolo scorso.

Ciò vale non solo per la c.d. verità storica e giuridico-classificatoria in cui si traduce il giudizio penale, ma già per le stesse teorie scientifiche. La verità di una teoria scientifica è sempre una verità non definitiva, solo contingente, non assoluta, ma relativa allo stato delle conoscenze ed esperienze compiute in ordine alle cose di cui si parla. Con la conseguenza che, quando si 'afferma' la verità di una o più proposizioni, la sola cosa che si dice è che queste sono plausibilmente vere per quanto ne sappiamo, ossia rispetto all'insieme delle conoscenze confermate che possediamo³⁹. Tutto ciò, ovviamente, vale a fortiori per la verità processuale, la quale, oltretutto, rispetto alla verità scientifica presenta almeno due ulteriori limiti che ne allontanano le caratteristiche rispetto alla verità c.d. oggettiva: la speciale natura dei riferimenti empirici sia delle proposizioni fattuali che delle proposizioni giuridiche che compongono i discorsi giudiziari, come verità storica non direttamente esperibile dal giudice⁴⁰; come verità 'classificatoria' che si nutre di riferimenti al glossario normativo che innerva la tipicità dei fatti di reato⁴¹. Quanto alla prima, si può affermare che la verità processuale fattuale, al pari della verità storica, anziché essere predicabile con riferimento diretto al fatto giudicato, costituisce l'esito di una illazione dei fatti «provati» del passato dai fatti «probatori» del presente. Costituisce, insomma, l'esito di un'inferenza induttiva, non deduttiva e, come tutte le inferenze induttive, in quella giudiziaria la conclusione ha soltanto il valore di un'ipotesi probabilistica in ordine alla connessione causale tra il fatto assunto come provato e l'insieme di fatti adottati come probatori, tanto che la sua 'verità' non è mai dimostrata come logicamente conseguente dalle premesse, ma solo provata come verosimile, dalla regola civilistica del 'più probabile che no' a quella penalistica della formula BARD, in accordo con uno o più principi di induzione⁴²: uno stesso insieme di osservazioni può

39 Cfr. L. Ferrajoli, loc. ult. cit. Per esprimere la relatività della verità di volta in volta raggiunta, si può usare la nozione suggerita da Karl Popper di «approssimazione», o di «accostamento» o di «avvicinamento» alla verità oggettiva (cfr. K. Popper, *Congetture e confutazioni*, cit., 400 ss.).

40 Cfr. L. Ferrajoli, op. cit., 25.

41 *Ibidem*.

42 Conferma ne sia che uno stesso insieme di informazioni e osservazioni o di dati storiografici ammette assai spesso spiegazioni alternative. Sul collegamento dei metodi-abduttivo-

spiegarsi con 'ipotesi' anche tra loro alternative. Osserva Alessandro Traversi, soffermandosi sulla scelta finale del giudice tra le diverse ipotesi prospettate dal difensore: nel processo penale, "il giudice [...] deve prima effettuare [...] una ricognizione di tutte le possibili opzioni (e, cioè, di quelle suggerite dalle parti e da lui stesso eventualmente individuate); in un secondo momento, dopo averle valutate una per una, deve procedere per eliminazione fino a quando ne rimanga una dominante; dopodiché, prima di decidere, dovrebbe compiere un'ultima verifica, non più comparativa, bensì assoluta, della effettiva correttezza della scelta effettuata"; per poi chiudere: "Tale essendo la «dinamica della decisione», risulta spesso molto più efficace una difesa volta a prospettare una verità compatibile con quella sostenuta dall'accusa (ma idonea, in quanto basata semplicemente su una diversa chiave di lettura degli elementi di prova acquisiti, ad offrire la giudice una opzione meritevole di essere valutata comparativamente con quella proposta dal pubblico ministero), anziché una difesa tendente ad introdurre suggestive, ma del tutto ipotetiche realtà fattuali che non offrono possibilità alcuna di essere, non solo recepite, ma neppure prese in seria considerazione nel procedimento decisionale"⁴³.

Giovanni Caruso, professore Ordinario di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Padova, in servizio dal 1° dicembre 2016.

Già Professore Associato di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Padova, in servizio dal 1° ottobre 2014. Ricercatore nel settore disciplinare IUS 17 (Diritto Penale) dal 1° ottobre 2005, con conferma in ruolo dall'anno 2009.

È Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova ed è Titolare responsabile dell'Area di Diritto Penale e Procedura Penale della Scuola Forense di Padova. Membro dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)."

giovanni.caruso@unipd.it

deduttivo e osservativo nel procedimento penale, efficacissime sono le pagine di F.M. Iacoviello, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1997, spec. 119 ss.

43 Così A. Traversi, *La difesa penale*, cit., 281-282, corsivi aggiunti.

Ascarelli and the problem of interpretation: about a recent essay by Tommaso Gazzolo

Federico Casa

ABSTRACT

Il presente contributo prende in esame un recente saggio (2018) di Tommaso Gazzolo dedicato alla concezione dell'interpretazione giuridica, quale essa si desume dalla lettura dell'opera di Tullio Ascarelli. L'interesse del contributo sta nella originale lettura che ne viene proposta. Secondo l'Autore, infatti, le tesi teoriche di Ascarelli sull'interpretazione giuridica vanno comprese alla luce della concezione della legge e dell'interpretazione propria della tradizione ebraica, che avrebbero finito per condizionare profondamente anche il pensiero del giurista Ascarelli. L'occasione è allora propizia, sia per commentare i tratti salienti del saggio in questione, sia per suggerire altre possibili letture, non necessariamente incompatibili con quella proposta.

This paper examines a recent essay (2018) by Tommaso Gazzolo dedicated to the concept of legal interpretation as inferred from a reading of Tullio Ascarelli's work. The interest of the essay lies in the original reading he proposes. According to the author, in fact, Ascarelli's theoretical theses on legal interpretation are to be understood in the light of the Jewish con-

ception and interpretation of the law, which ended up profoundly influencing the jurist Ascarelli's thought as well. The occasion is therefore propitious not only to comment on the salient features of the essay in question, but also to suggest other possible readings, not necessarily incompatible with the one proposed.

KEY WORDS

INTERPRETAZIONE; LEGGE;
DISPOSIZIONE GIURIDICA; NORMA; TORAH;
TALMUD; DIRITTO COMPARATO;
DIRITTO COMMERCIALE; ANTIGONE; PORZIA.

PAROLE CHIAVE

INTERPRETATION; LAW; LEGAL PROVISION;
NORM; TORAH; TALMUD; COMPARATIVE LAW;
COMMERCIAL LAW; ANTIGONE, PORTIA.

1. A DOUBLE BELONGING

In a fine essay of a few years ago, published in the series "*Imago iuris*" directed by the Paduan Luigi Garofalo, Tommaso Gazzolo, a philosopher of law from Sassari, proposes an original reading of the theory of interpretation of the great Roman jurist of Jewish religion Tullio Ascarelli, taking as a reference Ascarelli's paper dedicated to Antigone and Portia¹.

1 T. Ascarelli, *Antigone e Porzia* (1955), in Id., *Problemi giuridici*, I, 1959, pp. 3 ss.; cfr. C. Crea, *What Is to Be Done?*

This is a highly cultured work of great depth, capable of providing an explanation, through two literary images, of the Roman master's most cherished theoretical theme, the theme of legal interpretation. The title of Gazzolo's essay is evocative in itself, *Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione [A Double Belonging. Tullio Ascarelli and Law as Interpretation]*. In fact, it also summarizes the crux of the author's hermeneutical *Tullio Ascarelli on the Theory of Legal Interpretation*, in *The Italian Law Journal* (on line), 1, 2, 2015, pp. 181-205.

proposal: Ascarelli's conception of law denotes a double debt, one deriving from his theoretical studies on law (comparative law, legal dogmatics and history of law), the other from his reading of the sacred texts of the Judaic tradition².

This work is, to some extent, even resolute, at least for Ascarelli, since it almost seems that the path indicated and represented by Portia makes it possible to overcome the dilemma, which is also the presupposition, posed by Antigone and Creon, between legal provision (prior to interpretation) and norm (once interpreted). And this is achieved only through interpretation and the use of arguments that can justify a possible interpretative result, which is never a definitive one, as it cannot be freed from the concrete case. In other words, according to Ascarelli, it is not a matter of stating that the norm is simply the legal provision reformulated as a result of interpretation³, nor that for a normative formulation there are several interpretative solutions⁴, nor finally that the provision already contains in essence all its meaning, which the interpreter only has to make explicit⁵.

Gazzolo goes even further, and therein lies the interest of his essay: interpretation is not that activity that allows meaning to be attributed to a provision, albeit always temporary, because it is conditioned by history, by the concrete case and the interpreter's values. Interpretation calls into question the very ability of positive law to set rules of conduct, since prior to interpretation, there is no text; there is no signifier to which meaning can be attributed, but the attribution of meaning lies all in that activity of differentiation

2 T. Gazzolo, *Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione*, Pisa, 2018, pp. 35-48.

3 R. Guastini, *Dalle fonti alle norme*, Torino, 1992, p.20, who declares himself deeply indebted to G. Tarello, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, 1974, pp. 135-263.

4 See V. Velluzzi, *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, Pisa, 2013, pp. 19-30, according to whom in the case of extreme skepticism, however, everything that the interpreter decides regarding the meaning of a normative formulation is juridically acceptable, whereas according to the second approach (moderate skepticism) the sphere of possible interpretations is delimited, and only the interpretative outcomes included in this sphere are juridically acceptable.

5 This is the statement of the formalist theory of interpretation, according to which, given a provision, there is only one correct interpretation; for those who believe that it nevertheless constitutes the result of the process, see M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sull'interpretazione creativa nella società pluralista*, Trieste, 2012, pp. 19-146.

between the interpreting utterance and the interpreted one, which is the very making of interpretation. On closer inspection, there are no signified, but always and only signifiers; the relation between legal provision and norm is not of relationship, but of immanence. The criterion through which to determine the goodness of an interpretation is not its relation to a legal provision that has been laid down, nor is it only the consistency and correctness of the interpretative activity, but it is the interpreter's awareness of the meaning of the interpretation and its proceeding by differences⁶.

Gazzolo illustrates well how this position, with reference to the theory of interpretation, is the result not only of Ascarelli's activity as a scholar of positive law, comparative law and the history of law, but also of his relationship with the Talmudic tradition, and this also in relation to his political and personal events. It follows from this that for the Roman jurist, posing the problem of law means simultaneously discussing law from an ontological perspective and discussing the interpretative activity on a semantic level: interpretation "is nothing but the shift on a semantic level of that differentiation of law from itself which is articulated on an ontological level"⁷. Law and interpretation are nothing more than two external forms of the very idea of law.

2. THREE OBSERVATIONS

The proposed reading of Ascarelli's theory of legal interpretation allows three observations to be made.

First observation. It is interesting to note that the idea of ambivalence and contraposition has always characterised not only the proceeding of the Roman jurist but also the readings of those scholars, who have most often been interested in his more strictly theoretical works. As if it were not possible to discuss Ascarelli without referring to his oppositions, duplications, the search for implicit contradictions and possible compositions; almost as if recounting Ascarelli meant above all following him, reproducing him, being obliged to propose simple refractions of his reflections⁸.

6 T. Gazzolo, *Una doppia appartenenza*, cit., pp. 66-67, 76, 46.

7 *Op. cit.*, p. 30.

8 See again N. Bobbio, *L'itinerario di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, I, Milano, 1969, pp. LXXXIX-CXLV; M. Reale, *La teoria dell'interpretazione di Tullio*

This is what Ascarelli calls for⁹. In fact, even just with reference to his writings, mainly on the theory of interpretation, but also those dedicated to the history of law and comparative law, Norberto Bobbio had even discussed a doctrine of the “double truth”¹⁰ already in the mid-1960s. And this, when Luigi Caiani had already explained how certain ambiguities in Ascarelli’s theory of interpretation depended on the more mature instances of a certain neo-idealism (not only Crocian), grafted however onto a theoretical structure that was still strongly conditioned by that legal positivism that was typical of most Italian jurists of the 20th century¹¹.

Think of the opposition between economic function and legal structure, declined as the relationship now between law and society, now between the function and the structure of law¹². Or between the possibility of reconstructing the work of the legislator from a historiographical perspective and the *voluntas legis*; between this and the context in which it is called upon to affect¹³. Between the

Ascarelli, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1983, pp. 231-246; P. Grossi, *Le aporie dell’assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in *Diritto privato*, III, 1997, pp. 485-550; cfr. B. Libonati, *Ricordo di Tullio Adcarelli*, in *Studi offerti ad Antonio Venditti*, Napoli, 2009, pp. 783 ss.; F. D’Urso, *Funzione economica e struttura giuridica nell’opera di Tullio Ascarelli*, in *i-lex, Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale* (online), 18, 2013; M. Grondona, *Premesse per una discussione sul rapporto tra continuità e discontinuità nel diritto civile. A partire dalla lezione di Tullio Ascarelli*, in *Specula Iuris. An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence*, 1, 2 2021, pp. 153-178; S. Pagliantini, C. Pasquariello (a cura di), *Su Ascarelli*, (conv. Siena 3-4 ottobre 2019), Torino, 2021, whit written of G. Amadio, A.M. Benedetti, C. Camardi, G. D’Amico, E. Diciotti, A. Gentili, M. Grondona, M. Maugeri, S. Mazzamuto, M. Stella Richter jr., S. Pagliantini, M. Palazzo, A. Palmieri, B. Pastore, A. Pugiottio, E. Stolfi; possibly, F. Casa, *Tullio Ascarelli. Dell’interpretazione giuridica tra positivismo e idealismo*, Napoli, 1999, pp. 117-180.

9 Of great interest in this sense is also T. Ascarelli, *Pensieri e lettere familiari*, edited by P. Femia, I. Martone, I. Sasso, Naples, 2017; M. Stella Richter jr., *Racconti ascarelliani*, Napoli, 2020, pp. 81-94.

10 N. Bobbio, *Ritratti critici di contemporanei, Tullio Ascarelli*, in *Belfagor*, 1964, nn. 4 e 5, pp. 411-424 e 546-565.

11 L. Caiani, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, 1955, pp. 149 ss.

12 F. D’Urso, *Funzione economica e struttura giuridica nell’opera di Tullio Ascarelli*, cit., pp. 166-167.

13 T. Ascarelli, *Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema d’interpretazione*, Milano, 1952, p. XXIX.

norm and the case to be regulated¹⁴; the fixity of the system and the mutability of norms; the inertia and the dynamics of law¹⁵. But also between the certainty of law and equity¹⁶; the value judgments of the legislator and those of the interpreter¹⁷; an exegetical-dogmatic approach to law and a political-social one¹⁸; probably between personal conscience and human history¹⁹, oppositions that have not always been easy to reconcile²⁰.

Ultimately, especially between law and interpretation.

Second observation. More recently, Massimo Meroni has rightly pointed out that Ascarelli’s studies of the theory of interpretation have nothing to do with those theories that resolve interpretative activity in the attribution of meaning to a text²¹. For the most part, his is a genuine (non-organic) philosophical proposal of a conception of interpretation, which is unable to disregard an idea, albeit not always well defined, of the very meaning of law²².

As a matter of fact, Ascarelli’s theory of interpretation cannot be so easily classified, and not only because of the often-impressionistic nature of its proceeding. In fact, this cannot be in any way compared to those important studies of mainly analytical formation²³, in which the analysis is dedicated to

14 Note the influence of M. Ascoli, *La interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto* (1928), Milano, 1991, pp. 36-40.

15 M. Grondona, *Tullio Ascarelli tra “inerzia giuridica” e “dinamica del diritto”*, in *Rivista delle Società*, 2020, pp. 1229-1235.

16 T. Ascarelli, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, in Id., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 487 (nt. 4); but also Id., *Dispute metodologiche e contrasti di valutazione* (1955), in Id., *Saggi di diritto commerciale*, cit., pp. 472 ss. (nt. 2); cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, pp. 145-146.

17 M. Grondona, *Premesse per una discussione sul rapporto tra continuità e discontinuità nel diritto civile*, cit., pp. 159-163.

18 T. Ascarelli, *Il codice civile e la sua “vigenza”*, in Id., *Saggi di diritto commerciale*, cit., p. 426 (nt. 2).

19 Id., *Antigone e Porzia*, cit., p. 6.

20 A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Milano, 1974, p. 586.

21 M. Meroni, *La teoria dell’interpretazione di Tullio Ascarelli*, Milano, 1989, pp. 222 ss.

22 T. Gazzolo, *Una doppia appartenenza*, cit., pp. 83-99.

23 See P. Chiassoni, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, Bologna, 2007, pp. 49-168; more recently cf. G. Pino, *L’interpretazione giuridica*, Torino, 2021, pp. 174-270.

the relationship between the text to be interpreted and the interpretative result, not least because, in this perspective, legal interpretation still represents the meaning of a given signifier, it suspends any discussion on the descriptive or prescriptive character of such theories. And yet, neither is Ascarelli's theory of interpretation superimposable on those theories devoted to legal interpretation, in which legal interpretation assumes a well-defined meaning in relation to the philosophical conceptions that orient it; this was evidently the case with much of Italian legal neo-idealism²⁴. But this category seems also to apply to the whole important philosophical-legal production that is in some way linked, by different ways and references, to the lesson of Gadamer and Ricoeur, in which in some cases the theory of legal interpretation becomes a true legal philosophy²⁵.

Better, Tullio Ascarelli's theory appears to be the theory of interpretation of a jurist, or rather of an accountant, who is aware of history²⁶ and at the same time of the responsibility of applying to the "effected legal reality" categories and norms that social and economic transformations have rendered inadequate²⁷. His production was neither born "within the Jewish religious and juridical tradition"²⁸, nor does it appear referable to a precise philosophical or philosophical-juridical position, as it may be. He was definitely extraneous to neo-Kantianism and personal events must have made him also disinclined to natural law doctrine²⁹, which was anyway far from his formation, although he might have had a stereotyped view of it³⁰. He was certainly influenced by neo-idealism, not as a philosophical doctrine though, but by

24 M. Ascoli, *La interpretazione delle leggi.*, cit.; G. Maggiore, *L'interpretazione della legge come atto creativo*, Palermo, 1914.

25 F. Viola, *Il diritto come pratica sociale*, Milano, 1990.

26 M. Stella Richter, *Tullio Ascarelli*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, pp. 108-111.

27 M. Bianchini, *La contrattazione d'impresa tra autonomia contrattuale e libera d'iniziativa economica*, II, Torino, 2013, p. 115; the crisis of the categories is still discussed today; see A. Gentili, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Rivista di diritto civile*, 2021, pp. 633-660.

28 T. Gazzolo, *Una doppia appartenenza*, cit., pp. 10-11, 98-99.

29 T. Ascarelli, *Antigone e Porzia*, cit., pp. 5-6.

30 Id. *Norma giuridica e realtà sociale* (1955), in Id. *Problemi giuridici*, cit., pp. 82-83, on the subject see cfr. F. Gentile, *Politica aut/et statistica*, Milano, 2003, pp. 109-299; recently, F. Viola, *1990-2020. Una storia del diritto naturale*, Torino, 2021, pp. 127-162.

virtue of the important significance that the act of interpreting had assumed in it³¹.

On the other hand, the path taken by Ascarelli on the subject of interpretation constitutes an almost obligatory way, if one intends to react to the merely deductive character of the interpretative activity of positivist matrix and does not intend to opt for a natural law perspective. Certainly, an itinerary made even more obligatory by the rapid spread in Italian legal-philosophical culture of certain postulates of legal neo-idealism, in particular the postulate of the necessary historicity of law, of the merely conventional character of legal concepts and of the necessarily evaluative nature of the interpreter's activity (on which we will discuss *below*).

Third observation.

It would be wrong to say that Ascarelli's legal-philosophical thought underwent a profound evolution in his more mature writings, as compared to those of the 1920s. There is no doubt that in the production of the late 1940s and throughout the 1950s there was an increasing interest in the themes of interpretation, declined above all with reference to its relationship with dogmatics, history and legal technique, in an attempt to grasp the discontinuity of legal experience within the continuity of legal systems. And yet, it is equally true that the theoretical problem was the same as in his youthful writings, read now from a strictly juridical perspective, now from a visual angle that opened onto history, the evolution of society and politics. And one of Ascarelli's most recent clarifications, the one between interpretative technique and legal technique, also points in this direction. In fact, the first is a "technique of active understanding of law", and as such constructive of law. Better still, reconstructive, since, as a technique, it cannot but use dogmatic methods and tools, which however allow dogmatics to unfold in the direction of a political nature that is entirely intrinsic to the legal system³².

On the other hand, already in the early 1920s, on the occasion of his intervention in the debate on the gaps in the legal system, while supporting

31 Just think, if only to leave out Emilio Betti, of G. Maggiore, *L'interpretazione della legge come atto creativo*, cit.; E. Cammarata, *Contributi ad una critica gnoseologica della Giurisprudenza*, Roma, 1925; G. Gorla, *L'interpretazione della legge* (1941), Milano, 2003.

32 Id., *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, cit., p. 501 (note 2).

the traditional thesis of “completeness”, he had proposed addressing the problem of the “gaps in law” from a different point of view: “the problem of completeness of the legal system comes down to that of the abstractness of its norm, the abstractness of the legal norm, i.e. its mere generality and therefore its inability to regulate the concrete case; not this or that new concrete case, but each and every concrete case as such and because such”³³. In fact, going back to a “philosophical-historical” perspective, as opposed to a “scientific-juridical” one (another ambivalence), he admitted the existence of so-called *de iure condendo lacunae*; that is, gaps which are not conceived with reference to a legal system other than the state one, but which are physiological, insofar as they originate from the abstractness of the norm³⁴. It is true that this position seems to recall Gentile’s opposition between “abstract logo and concrete logo”³⁵, but Ascarelli’s dualism is also and above all Crocian³⁶ and neo-idealist³⁷. As is well known, in fact, Ascarelli’s problem was to propose a legal science that could not be resolved only in a dogmatic classification, consisting of generalizing and abstract concepts but devoid of cognitive capacity (Croce’s “pseudo-concepts”), since they relate to the changing contingency of legal norms³⁸. Indeed, the pseudo-concepts of Croce’s science are “conventional, convenient, practical, economic knowledge, they are knowledge that is not really knowledge, knowledge that is impure, improper, erroneous, irrational; or rather irrational as knowledge”³⁹, but useful from a practical point

of view⁴⁰. Yet, the conventional knowledge of pseudo-concepts is contrasted by the “universal” knowledge of “pure” concepts, which manifests itself in judgment, as the unification of the “intuitive” with the “intellectual” element, which is an activity of historical judgment⁴¹.

It follows, then, that it is true that norms are necessarily changeable, but since they are suited to regulating the facts of life, they must be continually interpreted, and therefore brought back to human action through historical judgement; this is not an easy task for legal science, as the study of dogmatics is qualitatively different from the study of interpretation. The one confined to the naturalism of pseudo-concepts, the other to the historicism of legal interpretation⁴².

3. DUALISMS, OPPOSITIONS

AND AMBIVALENCES; A POSSIBLE SETTLEMENT

The same opposition appears to have to be re-proposed with reference not only to the relationship between law, understood as a system resulting from legal interpretation, and law as the will of the legislator, but also between the categories of dogmatics and the history of a specific legal system. Indeed, “the arsenal of concepts through which legal discipline is expressed may occasionally be enriched by the legislator, but constitutes, in principle, a datum provided to the legislator, who can neither disregard nor alter it, nor therefore dictate solutions that in some way cannot be expressed in the language at his disposal”⁴³.

The legislator is therefore not free, but neither is the interpreter; both must “come to terms” with their value judgments⁴⁴. Furthermore, the interpreter cannot disregard the continuity of the system; he must find the *voluntas legis*, which however must be adapted through interpretation to the historical-political

33 T. Ascarelli, *Il problema delle lacune e l’art. 3 disp. prel. nel diritto privato*, Modena, 1925, p. 12.

34 *Op. cit.*, p. 13.

35 N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, 1977, p. 227.

36 See B. Croce, *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro*, Napoli, 1905.

37 See W. Cesarini Sforza, *Sulla possibilità di una scienza giuridica pura* (1914), now in *Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto*, Milano, 1967; F. Battaglia, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell’idealismo contemporaneo*, Firenze, 1932; A.E. Cammarata, *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963.

38 B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia* (1926), Milano, 1940, pp. 35 ss.

39 *Id.*, *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro*, *cit.*, p. 62.

40 *Op. cit.*, p. 63.

41 *Op. cit.*, pp. 52-53; see *La filosofia dei giuristi italiani*, *cit.*, p. 61 (nt. 71).

42 B. Croce, *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro*, *cit.*, p. 62.

43 T. Ascarelli, *La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato*, in *Id.*, *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 46.

44 M. Libertini, *Due contributi di giuscommercialisti alla teoria generale del diritto*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale* (2020), 1, pp. 291-307.

contexts in which it is called upon to operate. Hence the interpreter's need for a constant balancing between ethical-political reasons and technical-applicative reasons⁴⁵.

Yet, interpretative activity is, at the same time, merely declaratory of all that is already present in positive law, but also necessarily creative⁴⁶, considering the physiological inability of positive law to foresee and regulate all the cases that confront it every day. The problem arises "from the inevitable contrast between the continuous evolution of life with its needs and any historically constituted *corpus iuris*", "from the contrast between the necessary and constant schematic and abstract character of law and the concreteness and variety of cases"⁴⁷.

The interpretation of a legal norm always takes place between two extremes: on the one hand, the inevitable incompleteness of any legal system, necessarily connected to its very abstractness; on the other, the unrepeatable novelty of the concrete cases of life. It is necessary to harmonise the interpretative solution with the pre-established norm⁴⁸, and thus establish a necessary continuity between the former and the legislative datum. A continuity that can never be merely logical or deductive⁴⁹, since "the interpreter does not just make explicit a solution already implicitly contained in the interpreted norm, as the latter, abstractly, always admits different possible interpretations: among them the interpreter must make a choice"⁵⁰. This choice can never be arbitrary, because the interpreter is bound

by the continuity of the legal system⁵¹. It is equally true, however, that the process of interpretation affects any norm, "for any norm cannot be applied without being interpreted"⁵². Indeed, interpretation is, rather than deduction from given premises, a position of premises⁵³, also the result of the interpreter's evaluations⁵⁴, so that it is the jurist who always constructs the norm, even if bound by a criterion of continuity with the given system. Finally, the spirituality of creative activity makes it possible to overcome any dichotomy between law and interpretation⁵⁵.

The very typological reconstruction of reality proposed by Ascarelli constitutes the mediation between two oppositions. In fact, it is true that it makes any legal system indefinitely completable, but social reality ends up conditioning the legal norm, at least as much as the latter constitutes an autonomous evaluation of this reality⁵⁶. It configures a procedure which results in transforming concrete life experiences into ideal models of behaviour, on the basis of which it then becomes possible to evaluate the very empirical reality from which they were drawn.

In these same terms, the contrast between jurisprudence of concepts and jurisprudence of interests can also perhaps be reconciled through the activity of legal interpretation⁵⁷. These are two constant orien-

45 M. Grondona, *Premesse per una discussione sul rapporto tra continuità e discontinuità nel diritto civile*, cit. pp. 159-163.

46 T. Ascarelli, *Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema d'interpretazione*, cit., p. XXII.

47 T. Ascarelli, *L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione*, in Id., *Studi di diritto comparato e in tema d'interpretazione*, cit., pp. 182-183.

48 C. Camardi, *Creatività, storicità e continuità nella teoria dell'interpretazione di Tullio Ascarelli*, in *Rivista trim. dir. proc. civ.*, 2020, pp. 69 ss.

49 See E. Betti, *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva*, in *Ius*, Milano, 1959, p. 212.

50 T. Ascarelli, *L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione*, cit., pp. 188-189; the theme of the answer to every possible question is evidently addressed by T. Gazzolo, *Una doppia appartenenza*, cit., pp. 46, 83-99; D. Corapi, *L'idea di codice nell'insegnamento di Tullio Ascarelli e l'attuale evoluzione delle codificazioni di diritto commerciale*, in *Cont. e imp.*, 2016, pp. 1289 ss.

51 T. Ascarelli, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, cit., p. 487.

52 See Id., *Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema d'interpretazione*, cit., p. XLIV.

53 Id., *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, cit., pp. 490-498.

54 Id., *Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema d'interpretazione*, cit., p. XX.

55 Gazzolo also discusses this (Id., *Una doppia appartenenza*, cit., pp. 69-82); on the concept of continuity, as a criterion of coherence and correctness of interpretative activity, and the consequences that Ascarelli drew from it in terms of creative nature of interpretation, see N. Bobbio's criticism, *Dalla struttura alla funzione*, cit., pp. 59-60, who defined it a form of "radical idealism"; more recently, also M. Meroni seems perplexed, see *La teoria dell'interpretazione di Tullio Ascarelli*, cit., p. 295, as according to him "it is not clear in what sense this inevitable relationship of continuity can be seen as a limit to the discretion of interpreters".

56 A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., p. 662.

57 See T. Ascarelli, *Tullio Ascarelli e il ragionamento tipologico*, edited by M. Stella Richter jr., C. Angelici, G. Ferri jr., Milano, 2022.

tations of legal thought, each of which, in relation to specific historical needs, may prevail over the other, but cannot totally disregard it. In fact, the activity of the jurist cannot only aim at discovering the premises for the decision of unforeseen cases, nor, conversely, can the methodological monism of *Begriffsjurisprudenz* prevail, “which superimposes the context of demonstration over the context of invention, [in the belief] that deductive techniques are the way to discover new rules of law and at the same time justify them; with the consequence that only the solutions deducible from the principles laid at the foundation of the system can be admitted”⁵⁸. In this way, he feels the urgent need to highlight the limits of certain traditional theories and to suggest a method to bridge the gap between the unfailing principle of continuity and the value judgments of the interpreter, the existence of which becomes immediately evident in the typological reconstruction of reality. Between the legislator who is forced to express himself in an abstract and therefore equivocal manner, on the one hand, and the judge who must instead try to adapt his decision as much as possible to the characteristics of the concrete case, on the other, the jurist-interpreter must establish a necessary continuity from which the circularity of all legal experience derives.

And so any form of opposition between sociologism and pan-juridicism, between equitable decisionism and abstract logical deductivism, can be addressed, provided that it is realised that interpretation cannot disregard the interpreter’s evaluations: “the object of the interpreter’s work is not the given norm, but a normative evaluation of reality in continuity with the evaluations made; the knowledge of the norms of the pre-established *corpus iuris* places itself as a moment in a process which leads to laying new norms which cannot be reduced to mere logical developments of the former”⁵⁹.

Finally, here is another contrast, inasmuch the task of the interpreter begins where the task of the legislator ends, precisely because it is necessary “to make the whole new reality penetrate the legal system, to articulate law in the infinite variety of con-

crete cases, to realise the thought of law in the solution of new questions continually proposed; thus the jurist stands as a true collaborator of the legislator, because he must continually complete the latter’s work”⁶⁰.

In this way, the opposition between “a legally valid law and a socially recognized norm” also falls apart; “law and interpretation are not opposed as creation and knowledge of law, but rather concur in the position of norms that are always the generally accepted ones, so that legally valid law always results in what is understood as such and for whose position the law or the individual interpretation constitute moments in a process”⁶¹.

He proceeded in the same way in a volume published posthumously, comprising a collection of texts by Hobbes and Leibniz⁶² that, belonging to the late maturity of the former and the youth of the latter, are practically contemporary with each other. According to Ascarelli, both proposed the same need for certainty, which in Hobbes derived from a revolution that had overthrown absolute monarchy to impose a dictatorship, followed by a profound social transformation. In Leibniz, on the other hand, it developed as a result of the situation created in Germany after the Thirty Years’ War. Hobbes’ is a historicist conception of interpretation, while Leibniz’s analysis, assuming a law already “given” and “handed down”, proposed a merely logical arrangement for the purposes of its application. These historical premises made it possible, above all, to relativise the differences between the discussions about the birth of the new secular and constitutional state in England and the disputes about the rational foundation of German law.

Lastly, Antigone and Portia are also contrasting figures. It is true that both face the problem of comparing the indications of their own conscience and their evaluations with the fixity of the legal norm. However, if in Antigone the confrontation becomes tragedy, because there is no solution to the relationship between conscience and history (at least as

60 See Id., *Appunti di diritto commerciale*, Roma, 1936, pp. 31-36.

61 T. Ascarelli, *Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema d’interpretazione*, cit., p. XXXI; cfr. M. Libertini, *Il diritto della concorrenza nel pensiero di Tullio Ascarelli*, in *Annali del Seminario Giuridico* (dell’Università di Catania), VI (2004-2005).

62 T. Ascarelli-M. Giannotta, *Testi per la storia del pensiero giuridico*, Milano, 1960.

58 L. Mengoni, *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 86; cfr. V. Pescatore, *Tullio Ascarelli e Luigi Mengoni o della forma giuridica e del contenuto economico*, in N. Irti (a cura di), *Diritto ed economia*, Padova, 1999, pp. 229 ss.

59 T. Ascarelli, *Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema d’interpretazione*, cit., p. XXXI.

envisaged by Antigone and Creon), in Portia the interpretative reformism of the jurist prevails. Traditionally, the reading of the relationship between Antigone and Creon has always been in the sense of the relationship (and opposition) between the reasons of natural law and the reasons of state⁶³, although jurists have almost always read Sophocles' tragedy as the juxtaposition of two dogmatisms, which impede dialogue and deny any usefulness to the attitude, which is purely legal, of indicating and refuting the reasons underlying one's claims⁶⁴.

Ascarelli's Portia does not fall into this "trap". She submits to legal mediation and does not opt for the a priori denial of the validity of law (of the pact concluded by Antonio and Shylock), which could anyway be characterised by profiles of nullity in virtue of the absence of a synallagmatic relationship between the restitution of the price and the death of the debtor (but in these terms the reasoning would still be abstract and potentially only oppositional). Portia reads the pact, interprets it, gives reasons for her position, agrees to dialogue; just in doing so she nullifies the pact, and this through hermeneutic reasoning, without resorting to the opposition between abstract principles, by their nature conflicting and difficult to mediate. Only in this way does she save Antonio's life⁶⁵.

In this sense, then, law is pure interpretability and the interpretative process can only be understood through recourse to Talmudian hermeneutics. In fact, there is no direction there, and therefore no relationship between legal provision and norm, since the timeline is reversed: no longer from legal provision to norm, but from interpretation to law.

Evidently, this conception of time in Ascarelli's theory of interpretation is peacefully opposed to

63 See F. Gentile, *Politica aut/et statistica*, cit., pp. 225-227, who reconstructs the errors of Creon and Antigone in terms of betrayal of the concept of autonomy.

64 See Ciaramelli, *Il dilemma di Antigone*, Torino, 2017, pp. 99-120; 121-163 (with reference to Hegel's reading); 167-201 (with reference to Lacan's reading); see F. Cavalla, *Al principio*, Milano, 2022, pp. 142-150.

65 Of great interest, also for the treatment of the figure of Portia, see Ciaramelli, *Il dilemma di Antigone*, pp. 223-228; see in any case E. Rippepe, *Ogni persona è più persone in una. Il mercante di Venezia, l'identità individuale come identità plurale e l'impossibilità di ri(con)durre la giustizia al diritto o il diritto alla giustizia*, in D. Cananzi, A. Salvati (edited by), *Dei confini, dell'identità e di altri demoni. La diversità tra letteratura e diritto*, Torino, 2018, pp. 35-60.

the idea that the time of law is the time of the past⁶⁶, but also to the thesis that the past is necessary to know the rule that has actually been followed, which only in the future, however, is identified for what it actually is⁶⁷.

In fact, if the past is the text and the future is the norm, as Ascarelli often repeated, it is however only the latter, for Gazzolo, which gives meaning to the former; in fact, "the text is the beginning that must be reached, it is what precedes interpretation, but can only be the end of the latter"⁶⁸. Since there is nothing that can ensure any relationship between legal provision and norm (not even the continuity of the legal system because, as a signifier, the moment it arises, it already requires interpretation), the rigour of the so-called interpretation-activity is not what ensures correct interpretation. Legal interpretation, from this point of view, is nothing other than the (timeless) moment in which past and future coincide, since the determination of the norm cannot be achieved except through the idea of continuous transformation. Interpretation then imposes *redemption*, which is evidently Walter Benjamin's great theme, because it is only "through it that law can become just, in making itself a stranger to itself"⁶⁹.

And that is Gazzolo, probably still to be discussed, but undoubtedly suggestive.

It seems to us that the history of legal systems (comparative law) in Ascarelli is not after all the summation of the possible legal meanings that have followed one another over time, nor the economic, social and political reasons by virtue of which these meanings have been stratified (such as those of commercial law); nor, finally, the result of the reading of reality through the legal norm (the typological reconstruction).

In this sense, Ascarelli's theory of interpretation appears to be oriented by a sort of philosophy of history, which, however, has its main architect above all in the jurist-interpreter. Before even his aptitude for grasping the legal system in its complexity and in its particular and diverse articulations, it should be especially noted how the jurist-interpreter's proce-

66 N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, 2016, pp. 52-55.

67 F. Viola, *Ermeneutica e ragione giuridica*, in L. Triolo (edited by), *Prassi giuridica e controllo di razionalità*, Torino, 2001, p. 232.

68 T. Gazzolo, *Una doppia appartenenza*, cit., pp. 91-94.

69 *Op. cit.*, pp. 97-99.

dures and results are understood as the very making of justice in history, which is rethought and relived by the jurist every day. Every new interpretation is given only by difference from the norm (subject of interpretation).

Federico Casa, adjunct professor of legal teaching methodology at the School of Law of the University of Padua and of legal informatics at Unitelma Sapienza; he mainly deals with legal epistemology and methodology and the theory of interpretation.

federico.casa@unipd.it

Analisi storiografica degli avvenimenti che racchiudono il XII secolo: la prima crociata (1096) ed il rogo del Talmud (1240)

Antonella Tafuri

ABSTRACT

Questo scritto esamina i due avvenimenti che possono essere considerati come dei punti di svolta nella percezione della presenza ebraica nel medioevo occidentale.

This paper examines two events that can be seen as turning points in the perception of the Jewish presence in the Western Middle Ages.

INTRODUZIONE

La definizione in chiave antiebraica del XII secolo appare oltremodo complessa a causa delle caratteristiche di tale secolo che appare, sotto molti aspetti come eccezionale, contraddistinto come fu da un rapido sviluppo sia economico che culturale.

Tale sviluppo non fu disgiunto da un compattamento della società cristiana vuoi per la nuova organizzazione delle strutture ecclesiastiche, esito della “lotta per le investiture”, vuoi dal perdurare e dal meglio definirsi “dell’idea di crociata”, che ebbe come conseguenza il delinearsi di un’immagine del “diverso” estraneo alla propria unità.

Dal XIII secolo l’atteggiamento verso una presenza diversa produsse nuovi atteggiamenti e nuovi metodi per contrastarla, metodi più sistematici, anche clamorosi (si pensi al rogo del Talmud a Parigi nel 1240), ma in cui ci sarà anche un diverso approccio con la lingua, la cultura, e la tradizione ebraica.

Questa volontà di conoscenza da parte degli Ordini Mendicanti - risalgono al XIII secolo la fondazione delle prime scuole per l’insegnamento dell’e-

PAROLE CHIAVE

ANTIEBRAISMO; TALMUD.

KEYWORDS

ANTI-JUDAISM; TALMUD.

braico¹ - produsse una polemica ideologica atta a giustificare in termini teologici l’intento di liberare dalla presenza ebraica l’Europa Cristiana.²

Una presenza, quella ebraica, che non veniva più percepita come attinente al ruolo assegnato agli ebrei da S. Agostino di garanti della salvezza cristiana, depositari della Tradizione - della quale la Chiesa stava mettendo a punto la definitiva acquisizione - “bibliotecari” delle Sacre Scritture ; superamento di un ruolo, dunque, e presa di coscienza, da parte cristiana, di un’attività esegetica e culturale ebraica creatrice di elaborazioni in grado di competere con quelle cristiane se non di influenzarli.

Un pericolo, la produzione esegetica e culturale ebraica, che iniziando a delinearsi nel XII secolo fa sì che la produzione polemica coeva non possa essere considerata come una produzione stereotipata, quasi una esercitazione letteraria che la distaccherebbe

1 M. Krigel, *Les Juifs a la fin du Moyen Age dans l’Europe Méditerranéenne*, Paris 1979.

2cJ. Cohen, *The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism*, London, 1983, dello stesso autore J. Cohen, *The Jews as the Killers of Christ in the Latin Tradition*, from Augustine to the Friars, in “Traditio”, 91, pp. 1-27

come importanza da quella dei primi secoli del cristianesimo, tendente quest'ultima a definire ed a separare la religione cristiana da quella ebraica.³

Una volta acquisita una sempre più marcata autonomia concettuale sul piano dogmatico, è naturale che la polemica antiebraica esaurisse gran parte della sua carica vitale e divenisse stereotipata e ripetitiva. La polemica da teorica e dogmatica, si fa concreta e tendente a mettere in evidenza gli aspetti che si prestavano a porre in cattiva luce il giudaismo. E' ormai la tradizione culturale ebraica nel suo complesso che viene presa di mira perché sentita ormai come qualche cosa di assolutamente estraneo alla tradizione cristiana.

La politica di violenza fisica, divenuta sempre più usuale dopo le prime crociate, si trasferisce dalle persone al patrimonio culturale ebraico, rappresentato dal Talmud, qualcosa cioè, di totalmente estraneo, diverso e ritenuto ostile alla tradizione, sia cristiana che ebraica.

Questo lavoro consiste in una analisi dell'importanza attribuita dagli storici ai due avvenimenti che racchiudono il XII secolo, la prima Crociata ed il Rogo del Talmud.

Le opinioni – ovviamente – divergono è il caso, per esempio, di Bernard Blumenkranz, che enfatizza il cambiamento nella condizione sociale degli ebrei durante l'XI secolo e la vera svolta rappresentata dalle Crociate⁴ e di Gilbert Dahan⁵ che pone in risalto l'innovazione controversistica che si preannunciò con il processo al Talmud; per entrambi il cambiamento fu radicale.

3 A questo proposito si veda F. Parente *La controversia tra cristiani ed ebrei* in AA. VV. *Gli ebrei nell'Alto Medioevo*, pp. 634 ss.

4 B. Blumenkranz, *Juifs et Chrétiens dans le monde occidental*, Paris, 1960, p. 388 "Le XI^e siècle annonce le changement, et les Croisades marquent le tournant. De là prend son départ la transformation radicale dans la condition sociale des Juifs. Cette condition sociale changée se manifesterá également dans leurs rapports avec les chrétiens."

5 G. Dahan G, *Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age*, Paris, 1990 p. 354 " ... la date de 1240 marquait un changement radical dans le caractère de la controverse entre chrétiens et juifs. Bien sûr, cette mutations s'opère plus ou moins vite et différemment selon les lieux, mais la disputation de Paris nous semble bien traduire un état d'esprit nouveau à l'égard du judaïsme, beaucoup plus agressif et tendant plus que par le passé à le mettre au nombre des erreurs à combattre les plus activement."

INTERPRETAZIONI STORIOGRAFICHE DEI CAMBIAMENTI OCCORSI ALLA FINE DELL'XI SECOLO

Per quanto riguarda la storia degli ebrei, o meglio, per la storia dei rapporti tra ebrei e cristiani il XII si presenta come un secolo in cui determinati processi evolutivi si sono ormai compiuti, ma anche come un periodo di transizione e di preparazione ad altri livelli di scontro.

Il 1096, appare come il punto di svolta da una situazione relativamente buona nei rapporti tra ebrei e cristiani, ad un'altra in cui - con l'apparire degli Ordini Mendicanti - il tono della polemica, ma non solo, divenne più acceso e combattivo.

I massacri degli ebrei durante la prima Crociata ed il "rogo del Talmud" del 1240: tra questi due eventi, il XII secolo appare, usando delle definizioni di David Berger, elusivo, una sorta di "Limbo"⁶ in cui, però, si verificarono le prime accuse di "Omicidio rituale" (Norwich nel 1144) e le prime ordinanze emesse per espellere gli ebrei dal Regno di Francia.⁷

Due momenti, il 1096 e 1240, che hanno catalizzato l'attenzione degli storici inducendoli a configurare una vicenda storica fatta più di "colpi di scena" improvvisi e inaspettati che di una progressiva stratificazione e analisi del problema posto dalla presenza delle comunità ebraiche nell'Occidente cristiano.

Come afferma G. Langmuir "... se si tiene conto dell'analisi storiografica degli storici della maggioranza è come se i massacri non fossero relati ad un significativo sviluppo medievale. Ma la situazione cambia se ci si rivolge agli storici degli ebrei. Per loro i massacri del 1096 rappresentarono un decisivo cambio di prospettiva nella storia ebraica, nella storia delle relazioni tra cristiani ed ebrei e nella storia dell'antisemitismo".⁸

6 D. Berger, *Mission to the Jews and Jewish-Christian Contacts in the Polemical Literature of the High Middle-Ages*, in *American Historical Review*, AHR Forum, 1986, pp. 576-591.

7 *Ordonnances de Roys de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique ... par M. de Laurière*, Paris 1723, I, p. 46 " Et quia Judaeos odio habebat, et multas de eis in nomine Jesu Christi blasphemias audiebat, omnes debitores eorum a debitis absolvit, quinta parte summae fisco retenta. Ed eodem anno omnes de regno ejecit, datis prius induciis vendendi supellectiles suas, et parandi ea quae necessariat erant egressui, antequam eos omnino ejiceret. Domos autem et vineas, et alias possessiones retinuit fisco et c." (1182)

8 G. Langmuir, *From Ambrose of Milan to Emicho of Leiningen: the Transformation of Hostility against Jews in northern Christendom*, in AA.VV., *Gli Ebrei nell'Alto Medioevo*, 1988,

Per tentare di analizzare tale secolo, principalmente nell'ottica dei rapporti tra Ebrei e Cristiani è essenziale definire, anche per sommi capi, che cosa rimase in eredità al XII secolo degli avvenimenti occorsi alla fine dell'XI secolo.

L'attenzione storiografica si è particolarmente concentrata sugli eventi verificatisi durante la prima crociata, i massacri degli ebrei in varie città della Germania Renana, perpetrati da frange "ribelli" capeggiate da Emicho di Leiningen.⁹

Appaiono particolarmente significative, per quanto riguarda l'immagine che i cronisti delle crociate hanno degli ebrei, due cronache l'*Historia Hierosolymitana* di Alberto di Aix e il *Chronicon Universale* di Ekkeard di Aura.

Nella prima cronaca le comunità ebraiche vengono descritte come immensamente ricche e, quindi, in grado di affidare in custodia "tesori infiniti".¹⁰

pp.313-368 "...as if the massacres were unrelated to significant medieval developments. But how different the massacres look when we turn to historians of the Jews. For them, the massacres of 1096 were a decisive turning point in Jewish history, in Christian-Jewish relations, and in the history of antisemitism.", p. 315

9 Ibidem, "Our knowledge is scanty, and we may concentrate on Emicho of Leiningen and his followers, for they were indisputably responsible for the greatest massacres.", p. 366. Per la cronaca degli avvenimenti si veda Guglielmo di Tiro, *Historia Rerum in Partibus Transmarini Gestarum*, in RHCOcc, vol. I, parti I e II, lib I, cap. XXIX, pp.66-67; Alberto di Aix (Albertus Aquensis) *Historia Hierosolymitana*, in RHCOcc, vol. IV, lib. I, cap. XXVI - XXVII - XXVIII, pp. 292 - 293; Ekkehardi abbatis Uraugensis (Ekkeard di Aura) *Hierosolymita*, in RHCOcc, vol. V, Capitulum XII, p.20; Ekkehardi abbatis Uraugensis (Ekkeard di Aura) *Chronicon Universale*, in MGHSs vol. VI, (p.208). Anno Domini 1096. Per quanto riguarda il racconto della persecuzione a Reims si veda *Sogni e memorie di un abate medievale. La "Mia vita" di Guiberto di Nogent*, a cura di Franco Cardini - Nada Tucci Cappelletti, Novara, 1986, pag.113 ss. Uno studio recente che analizza i fatti occorsi durante la prima Crociata utilizzando in modo rilevante le fonti ebraiche e il saggio di Giosuè Musca *Il Vangelo e la Torah. Cristiani ed ebrei nella prima Crociata*, in Quaderni medievali, 45 giugno 1998.

10 Alberto di Aix (Albertus Aquensis) *Historia Hierosolymitana*, in RHCOcc, vol. IV, lib. I, cap. XXVI - XXVII - XXVIII, pp. 292 - 293 "Juaci vero civitatis hujus, intelligentes necem suorum confratrum, nec manus tantorum se posse evadere, ad episcopum Ruothardum spe salutis confugiunt, thesaurus infinitos in custodiam et fidem illius reponentes, multum de protectione ejus, quia civitatis ejusdem erat episcopus, confidentes. Hic autem summus sacerdos civitatis pecuniam inauditam ab eis receptam caute reposuit; Judaeos in spaciosissimo domus suae solio a facie comitis Emichonis et ejus sequacium constituit, ut illic in tutissimo ac firmissimo habitaculo salvi ac sani remanerent."

Comincia ad apparire, nel testo cristiano, uno stereotipo ebraico che rinvia, per identificare il gruppo ebraico, a forme emblematiche della ricchezza il thesaurus e la pecunia; quindi, oltre che a beni mobili e immobili, alla moneta, un bene di cui si iniziava a sentire sempre di più la necessità.

Il "Chronicon" di Ekkehard di Aura richiama, invece, l'immagine degli ebrei come nemici interni alla comunità cristiana¹¹ da convertire forzatamente.

Bernard Blumenkranz, prendendo come limite temporale ultimo della sua analisi il 1096, sottolinea come, precedentemente, la situazione ebraica nell'Alto Medioevo fosse soddisfacente ed i rapporti tra Cristiani ed ebrei fossero buoni ma sottolinea che: "Le Xi^e siècle annonce le changement, et le Croisades marquent le tournant. De là prend son départ la transformation radicale dans la condition sociale des Juifs. Cette condition sociale changée se manifesterait également dans leurs rapports avec les chrétiens".¹²

Una visione quella del repentino cambiamento, del deterioramento della condizione delle comunità ebraiche a partire dalla prima crociata è sostenuta anche da L. Poliakov nella sua *Storia dell'antisemitismo*, vol. I "Da Cristo agli ebrei di corte".¹³

Le spiegazioni adottate dagli storici per tale svolta sono economiche, sociali, religiose, interconnesse, ovviamente, fra loro.

Una spiegazione "economica" è quella proposta da S. Runciman nella "Storia delle Crociate".¹⁴ Secondo l'autore l'attività di prestatori esercitata dagli ebrei avrebbe creato un risentimento nei loro confronti da parte dei più bisognosi, causato dall'aumento di richiesta monetaria determinato, sempre secondo Runciman, dal passaggio da una economia di servi-

11 Ekkehardi abbatis Uraugensis (Ekkeard di Aura) *Hierosolymita*, in RHCOcc, vol. V, Capitulum XII, p.20; *Chronicon Universale*, in MGHSs vol. VI, (p.208). Anno Domini 1096 " (...) Qui et ipsi nefandissimas Iudaeorum reliquias, ut vere intestinos hostes ecclesiae, per civitates quas transibant aut omnino debebat aut ad baptismatis refugium compellebant, quorum tamen plurimi, sicut canes ad vomitum, postea retro rediebant. (...) "

12 B. Blumenkranz, cit. 1960, p. 388

13 L. Poliakov, *Storia dell'antisemitismo, vol. I Da Cristo agli ebrei di corte*, Firenze, 1974; in quest'opera l'autore apporta una definizione di crociata nei termini di "quella crisi puberale della cristianità che furono le crociate", p.46, e mette in risalto l'influenza che ebbero i massacri durante la prima crociata sull'opinione pubblica dell'epoca "Possiamo dunque dire che all'inizio l'opinione pubblica sembra turbata e divisa, p. 60.

14 S. Runciman, *Storia delle Crociate*, Torino, 1966, p.120 ss.

zi ad una realtà economica in cui la moneta veniva a svolgere un ruolo più importante e determinante.

Questa attività di prestatori sarebbe stata favorita dalla “proibizione dell’usura negli stati occidentali cristiani” che, con “il suo rigoroso controllo a Bisanzio” aveva “lasciato loro un campo aperto per l’istituzione di case di credito in tutta la cristianità”¹⁵, cioè grazie alla “compiacenza” da parte delle autorità laiche ed ecclesiastiche che consideravano estremamente utili socialmente gli appartenenti alle comunità ebraiche, anche se erano loro negati tutta una serie di diritti che - usando una terminologia attuale - si potrebbero definire “civili”.

Runciman accenna molto brevemente ad altre possibili spiegazioni dei massacri come quella di liberare la Cristianità dagli uccisori di Cristo, “la predicazione evangelica della crociata dava particolare risalto a Gerusalemme, scena della crocifissione, e inevitabilmente attirava l’attenzione verso il popolo che aveva fatto soffrire Cristo”.¹⁶

Appare interessante notare come già in questa brevissima esposizione appaiono due fra le più frequenti, sfruttate, stereotipi¹⁷ immagini negative degli ebrei, l’usura e il deicidio.

Nella sua spiegazione al fenomeno degli attacchi antiebraici durante la prima crociata P. Alphandery pone in risalto come - l’immagine degli ebrei quali nemici interni alla Cristianità e pertanto da convertire forzatamente - fu alla base della concezione popolare della crociata, inserita in un mondo, quale quello franco - germanico dell’XI secolo, scosso da un “enorme movimento di migrazione escatologica, ispirato forse dall’esigenza di una “renovatio” millenaristica”.¹⁸

Appare evidente in questa interpretazione l’immagine degli ebrei come nemici/diversi di una Cristianità che alla fine dell’XI secolo si sta’ via via defi-

15 Ibidem, p. 120.

16 Ibidem, p. 121.

17 Per quanto riguarda il termine “stereotipo” inteso come qualsiasi opinione rigidamente preconstituita e generalizzata su persone e gruppi sociali (G. Devoto - G.C.Oli *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1995), sarebbe interessante analizzare i meccanismi che sottendono alla creazione di tali immagini o concezioni negative. A questo proposito una possibile spiegazione al formarsi ed all’agire di stereotipi “persecutori” in periodi di gravi crisi sociali è quella proposta da René Girard nel suo libro *Il capro espiato*, Milano, 1987, in particolare nel primo e secondo capitolo.

18 P. Alphandery - A. Dupront, *La Cristianità e l’idea di crociata*, Bologna, 1974.

nendo ed affermando grazie alle spinte uniformatrici promosse dalle istanze riformistiche, sorte nel periodo della lotta per le investiture, all’interno della compagine ecclesiastica.¹⁹

Da questo movimento riformistico stava emergendo una concezione in cui si riconosceva la supremazia morale e spirituale della Chiesa e la conseguente possibilità da parte sua “di utilizzare e controllare il potere militare per i propri fini”.²⁰

Il nuovo assetto della Cristianità, o meglio dei rapporti tra mondo ecclesiastico e mondo laico, tra potere politico e potere spirituale determinato dalla “lotta per le investiture” è indice di un passaggio da una forma di religiosità ad un’altra, intesa proprio come una nuova forma di percepire e vivere il Cristianesimo.

Gavin Langmuir nel suo articolo *From Ambrose of Milan to Emicho of Leiningen: the Transformation of Hostility against Jews in northern Christendom*²¹, analizza il problema dei massacri degli ebrei del 1096 applicando, alla storia della cristianità alto medievale, delle categorie sociologiche partendo dal presupposto che, per studiare i rapporti tra i Cristiani e gli Ebrei, si deve analizzare l’attitudine dei Cristiani verso la loro società e quindi verso gli ebrei presenti in essa.²²

Tali categorie sociologiche riprese da Langmuir permettono di definire sia le varie tipologie di religione in se sia il loro rapporto con la società; ed anche di comprendere le varie fasi evolutive di una specifica religione.

Per il cristianesimo, durante il suo sviluppo, è possibile applicare varie tipologie / fasi in cui cambiarono i rapporti tra il potere laico ed il potere ecclesiastico, la percezione che avevano della loro religiosità i fedeli e, di conseguenza il loro rapportarsi con l’Ebraismo.

L’XI secolo, secondo questa schematizzazione, si pone come una fase di transizione, uno spartiacque tra un’epoca (Benedictine Age) in cui la religione assumeva la forma prevalente di “religiosity supportive of peoples” e un periodo, il XII secolo ma più marcatamente il XIII, durante il quale vi fu il riemergere di

19 J. Herrin, *Le istituzioni ecclesiastiche*, 1994.

20 Ibidem, p.765.

21 G. Langmuir, cit., 1988.

22 Ibidem, “Was Christianity responsible for the massacres of 1096 and, if so, how? The subject is sensitive. (...) I shall use some rather cumbersome categories borrowed from sociology which will focus attention on the attitudes of Christians toward their society and hence toward the Jews present in it”, p.316

“a religiosity supportive of the superior social authority of a secular rulers”²³

La Benedectine Age, secondo Langmuir, era caratterizzata da una non definita divisione tra sacro e profano, un'epoca durante la quale sia i chierici che i laici credevano che i monasteri e le azioni simboliche in essi contenute e praticate, incluso l'uso delle Scritture, fossero la più continua e immediata connessione con il loro Dio, che avrebbe sostenuto il loro popolo a lungo, se il loro re - l'altro primario contatto con la divinità - avesse agito correttamente²⁴.

Durante questo periodo di religiosità intesa come sostegno ad un popolo, gli ebrei non vennero visti come una minaccia alla coesione sociale e conseguentemente non furono perseguitati, con l'eccezione rappresentata dalla Spagna Visigotica - in cui però la persecuzione assunse degli aspetti marcatamente politici.²⁵

I massacri degli ebrei durante il 1096 assunsero un aspetto nuovo rispetto agli attacchi perpetrati precedentemente, dove il ruolo di ispiratori fu assunto dagli ecclesiastici con poco supporto da parte dei poteri laici e dal popolo. Ora gli attacchi vennero condotti dal popolo in palese contrasto con i poteri laici ed ecclesiastici²⁶. Tale modifica si presentò proprio con il passaggio da una forma di religiosità ad un'altra.

Le invasioni pagane del X secolo distrussero l'unità carolingia ma, paradossalmente, resero il popolo più conscio della sua Cristianità, disturbando allo stesso tempo il senso di identità sociale ma gettando anche le basi per una riorganizzazione territoriale e per il rapido sviluppo politico, sociale ed economico sviluppatosi dopo il 1050. Questa riorganizzazione segnò la fine dell'Epoca Benedettina.

Il passo successivo si ebbe con la “Riforma gregoriana” durante la quale si liberò la religione da contaminazioni sociali con l'aiuto di una rinviogorita religione del ritiro (religion of withdrawal) di cui esponente principale fu l'ordine cluniacense - con la creazione di una struttura religiosa slegata da poteri locali e il cui unico referente fu il Papa²⁷. L'XI secolo fu caratterizzato pertanto da “a religiosity

supportive of the superior social authority of the priesthood which obeyed the bishop of Rome”²⁸.

La visione universalistica ed accentratrice della religione, che permeò la fine dell'XI secolo, non venne riconosciuta ed accettata in modo uniforme dalla società cristiana. Sulla sua affermazione influirono dei fattori di ordine politico e sociale.

Langmuir afferma nel suo articolo che in regioni quali la Germania, l'Inghilterra e la Francia, sempre tenendo conto di quanto relative siano tali definizioni nel periodo considerato, ove esistevano od erano in via di formazione delle salde monarchie, l'aspetto religioso si configurò come un oscillare tra una religiosità a supporto del potere ecclesiastico ed una religiosità a supporto del potere del re inteso come capo di un popolo e - più tardi - come autorità laica.²⁹

Su questa base di religiosità si innestò la predicazione alla prima crociata, ponendo in evidenza - ed allo stesso tempo esaltando con i suoi appelli all'universalità - le diverse valenze assunte, presso le popolazioni, dai cambiamenti di carattere economico e sociale.

Questi cambiamenti contribuirono alla destabilizzazione dell'ordine sociale esistente, ed è proprio in tali cambiamenti che si può cogliere ciò che influenzò gli atteggiamenti di attacco o di non attacco contro gli ebrei.³⁰

Gli appartenenti alla cosiddetta Crociata Popolare non perpetrarono attacchi contro gli ebrei non sentendosi minacciati dalla loro presenza.³¹

Chi si sentì minacciato dalla presenza degli ebrei e perpetrò i massacri furono dei gruppi di “disadattati”, capeggiati dal conte Emicho di Leiningen, che si impegnarono nello sradicare la presenza della religione ebraica ponendo alle comunità la scelta tra la conversione al cristianesimo o la morte.

Ma, si chiede G. Langmuir, che cosa differiva nella loro religiosità, nel loro essere Cristiani, da quella degli altri appartenenti alle file crociate?

Come i seguaci di Pietro l'Eremita essi lasciarono

28 G. Langmuir, cit. 1988, p.359.

29 *Ibidem*, p.360 “between religiosity supportive of the priesthood and religiosity supportive of king, whether as leaders of peoples or later as secular social authority.

30 *Ibidem*, p. 365 “People who felt constricted, degraded, and alienated in their positions in a rapidly changing society, but who were also sensitive to the appeal of a more universal religiosity, were not initially predisposed to attack Jews”.

31 *Ibidem*, p. 366 They are separated themselves from their old society with its Jews, and the social base of their identity and religiosity was now their new community which had no territory and contained no Jews”.

23 *Ibidem*, p. 321, p. 359.

24 *Ibidem*, p. 350.

25 *Ibidem*, p. 341 ss.

26 *Ibidem*, p.353.

27 A questo proposito sull'ambiguità del comportamento dei Cluniacensi, in alcune fasi della lotta si veda M. G. Cantarella, *I monaci di Cluny*, Torino, 1993 p. 198 ss..

la loro base sociale senza aspettative nel contingente ufficiale della crociata, che rifletteva le normali strutture, anche gerarchiche, della società, ma a differenza dei primi ricorsero immediatamente alla violenza non solo verso gli ebrei ma anche verso le autorità.

Furono suggestionati dalle simbologie religiose (Gerusalemme, la Croce, gli Ebrei) ma non furono in grado di integrarli in una religiosità coerente ed a trovare una nuova base sia sociale che individuale per essa.

Pertanto continua l'autore "Indeed, these people massacred Jews because in their disorientation they still believed in Christ and had been indirectly affected by the new emphasis on the Gospels. "They were able to do so, moreover, because few other Christians would oppose them when Christendom was fighting its enemies".³²

La spiegazione sulle cause scatenanti i fatti del 1096 è stata ripresa ed ampliata da G. Langmuir nel suo libro "History, Religion and Antisemitism".³³

In esso viene introdotto l'elemento di sfida portato dagli ebrei con il loro rifiuto del battesimo e capace di suscitare dubbi, negli attaccanti, sul valore della loro stessa identità.

La presenza degli ebrei come apportatori di disagio a livello sociale, economico e religioso è stata recentemente analizzata da R. Chazan nel suo libro "Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism", in cui l'Autore si pone lo scopo di ricercare l'emergere e l'evoluzione di nuovi stereotipi antiebraici durante il XII secolo e la loro influenza nelle successive elaborazioni del pensiero occidentale.³⁴

L'"antipatia" crescente suscitata dalla presenza ebraica sarebbe derivata da quattro fattori tipici della loro situazione storica fra XI e XIII secolo.

Il primo fattore consisterebbe nella loro condizione di immigranti nei territori del centro / nord Europa e pertanto di soggetti esposti al risentimento di coloro già insediati su quei territori; il secondo considera gli ebrei come gli unici dissidenti religiosi all'interno di una Cristianità maggioritaria; il terzo,

32 Ibidem, p. 368.

33 G. Langmuir, *History, Religion and Antisemitism*, Berkeley, 1990, in particolare pp.289-293 "They killed Jews because they were Jews, because in the midst of Christendom who stubbornly rejected the nonrational beliefs of Christianity and persisted in adhering to their Judaic religion to the point of martyrdom."

34 R. Chazan, *Medieval Stereotype and Modern Antisemitism*, Berkeley/Los Angeles/ London, 1997. Dello stesso autore anche *The Jews of Medieval Western Christendom 100-1500*, Cambridge, 2006.

di natura economica, li identifica come concorrenti nella ripresa economica delle città ed il quarto, in stretta unione con il precedente, li vede come fedeli alleati del potere laico.³⁵

Viene però sfumata l'importanza del 1096 come data del mutamento peggiorativo dei rapporti tra cristiani ed ebrei, infatti i fattori sovraesposti cominciarono a manifestarsi, secondo Chazan, fin dall'inizio dei nuovi insediamenti, alla fine cioè, del X secolo.

Una visione sfumata dell'importanza degli avvenimenti del 1096 è anche quella che traspare dalla lettura del testo di Richard Landes in cui rileva - avendo analizzato sia fonti cristiane che ebraiche - come gli elementi che caratterizzarono la prima Crociata si siano in realtà già verificati all'inizio dell'XI secolo dopo l'arrivo in Occidente della notizia della distruzione del Sacro Sepolcro nel 1009 in cui vi furono tutti gli elementi di un "pogrom medievale": l'accusa di una cospirazione internazionale tra Ebrei e Musulmani, l'ardore crociato verso Gerusalemme, la conversione forzata, massacri dove gli ebrei rifiutarono la conversione senza - poi - suicidarsi³⁶, elementi questi che non sarebbero il prodotto di una endemica violenza cristiana contro gli Ebrei³⁷, ma nei quali si può però rilevare un mutamento nelle motivazioni che portarono all'azione, non più la "classica" accusa di deicidio ma il timore di una cospirazione internazionale tendente a distruggere la Cristianità unito ad un'aspettativa / visione apocalittica che si sarebbero cristallizzati durante tutto l'XI per poi esplodere e riemergere - amplificati - alla fine del secolo.³⁸

Da questa seppur stringata analisi delle spiegazioni adottate dalla storiografia per cercare di motivare gli eventi della Prima Crociata si evince come esse siano tutte poste in un'ottica interna alla socie-

35 Ibidem, pp. 11-17.

36 R. Landes, *The Massacres of 1010, on the Origin of Popular Anti - Jewish Violence in Western Europe*, in J. Cohen (a cura di), *From witness to witchcraft: Jews and Judaism in Medieval Christian thought*, 1997, pp. 79 - 112, "there are here all the elements of a typical medieval pogrom - accusations of international conspiracy between Jews and Muslim, crusading passion about Jerusalem, forced conversion, mobs slaughtering those Jews who refuse to convert and have not yet committed suicide - all apparently on massive scale".

37 Ibidem, pag.83

38 per quanto riguarda l'accusa di una alleanza tra Ebrei e Musulmani si veda: A.H. Cutler - H.E. Cutler, *The Jews as Ally of Muslim. Medieval Roots of Antisemitism*, U.S.A. (Indiana), 1986.

tà cristiana medievale, una visione che tende a trovare le cause e le spiegazioni all'interno della società maggioritaria, problemi quali il cambiamento nel percepire e vivere la religiosità, i rapporti di potere e di relazione tra la componente "laica" ed ecclesiastica della società, lo sviluppo di un'economia sempre più basata sugli scambi monetari tutto ciò viene presentato in modo tale che la componente ebraica della società occidentale medievale è percepita come una presenza ma non realmente "presente", quasi un'immagine sullo sfondo.

Adesso sarà opportuno analizzare l'altro evento eclatante nella storia della percezione delle comunità ebraiche nell'Occidente Medievale, la condanna del Talmud ed il conseguente ordine di bruciare i testi ebraici.

Nel primo caso (1096) la presa di coscienza (se così può essere definita) di una presenza fisica percepita come altra/diversa/ostile, nel secondo la realizzazione che questa presenza non è solo fisica ma anche culturale ed in grado di produrre un'alternativa alla visione della società – tutta Cristiana – che si veniva via via delineando; quasi un conflitto tra Civiltà se si accetta la proposta interpretativa di Eisenstadt³⁹ che, apportando una critica a due delle più fondanti interpretazioni dell'esperienza storica ebraica quella di Max Weber⁴⁰ – secondo il quale gli ebrei possono essere definiti un popolo paria - e di Arnold Toynbee⁴¹ – gli ebrei come popolo fossilizzato - introduce il concetto di "civiltà ebraica" dal momento che "certi elementi dell'esperienza storica degli Ebrei trascendono le categorie di <religione> (considerata come mero sistema di fede e di culto), quella di <nazione> e quella di <gruppo etnico>".⁴²

Il Talmud, testo che raccoglie i commenti alla Torà, dalla lunghissima elaborazione e dalla duplice tradizione (Talmud Palestinese e Talmud Babilonese), come componente fondante e fondamentale quindi delle comunità ebraiche diasporiche, sia nell'organizzazione dei meccanismi sociali interni ad esse sia come strumento per rapportarsi alla società cristiana, duran-

te tutto il periodo, che utilizzando una ripartizione proposta da Hans Küng, può essere racchiuso nel "Paradigma rabbinico sinagogale del medioevo".⁴³

Con questa definizione Küng identifica un modello in cui il rabbinato, con il suo ruolo di interprete della legge, la Sinagoga, intesa sia nel senso di assemblea che di edificio, ed il Talmud assumono il ruolo di capisaldi nelle comunità ebraiche.

L'attacco al Talmud iniziato alla fine del XII secolo è rilevatore della percezione della specificità ebraica non solo "intesa come particolarità, non più generalmente religiosa o teologica, ma più strettamente come giuridica, giurisdizionale ed economica".⁴⁴

IL ROGO DEL TALMUD:

INTERPRETAZIONI STORIOGRAFICHE

"... la date de 1240 marquait un changement radical dans le caractère de la controverse entre chrétiens et juifs. Bien sûr, cette mutations s'opère plus ou moins vite et différemment selon les lieux, mais la disputation de Paris nous semble bien traduire un état d'esprit nouveau à l'égard de judaïsme, beaucoup plus agressif et tendant plus que par le passé à le mettre au nombre des erreurs à combattre les plus activement".⁴⁵

Tale definizione di Gilbert Dahan in *Les intellectuel chrétiens et les juifs au moyen age* sembra far da contraltare a quella di Bernard Blumenkranz⁴⁶ sull'importanza dei fatti accaduti durante la prima crociata, ed ipotizza che a partire dal XIII ci fu un cambiamento nella percezione degli ebrei e nei metodi usati per affrontarli.

L'autore individua tre serie di fattori che determinarono il cambiamento di status degli ebrei:

1. fattori socio – politici;
2. paura dell'Altro;
3. fanatismo religioso.

39 S.N. Eisenstadt, *Civiltà Ebraica. L'esperienza storica degli ebrei in una prospettiva comparativa*, Roma, 1993.

40 M. Weber, *Ancient Judaism*, Glencoe 1952, trad. it. *Sociologia della religione. L'antico giudaismo*, Roma, 1980.

41 A. Toynbee, *A Study of History*, New York, 1947, trad. it. *Storia comparata delle civiltà*, Roma 1974.

42 S. Eisenstadt, cit. 1993 p. 12, ed in particolare per il periodo medievale pp. 67-95.

43 H. Küng, *Ebraismo*, Milano, 1993.

44 G. Todeschini, *Usura ebraica e identità economica cristiana* in C. Vivanti (a cura di) *Gli Ebrei in Italia*, Torino, 1997.

45 G. Dahan, *Les intellectuel chrétiens et les juifs au Moyen Age*, Paris, 1990.

46 B. Blumenkranz, cit., Paris, 1960.

I fattori socio – politici furono, secondo Dahan, la prima serie di cause sia dal punto di vista che per importanza.

Per una serie di motivi, sia economici che religiosi, gli ebrei di trovarono legati alla “nobiltà” vale a dire ai proprietari terrieri presso i quali svolgevano il ruolo di banchieri (prima delle grandi trasformazioni del XII – XIII secolo) Costituirono poi una sorta di “borghesia” anticipando – anche forzatamente – il costituirsi di questa classe sociale; prima che una concorrenza sempre più forte da parte dei “borghesi” cristiani, li ponesse ai margini della società.⁴⁷

La paura dell’Altro, secondo fattore individuato da Dahan, si basa – paradossalmente – proprio sulla maggiore espansione, causata anche dalle Crociate, che visse l’Occidente nel periodo considerato, con più frequenti contatti con il mondo non cristiano e che – non uniformandosi al modello che si veniva costituendo – venne percepito come nemico.

Il terzo fattore quello religioso, con la sua componente permeata da fanatismo, è da considerarsi come il più importante per quanto riguarda gli eventi persecutori nei confronti degli ebrei.

Nelle vicende di Parigi del 1240 vi fu sicuramente un cambiamento ed è da rilevarsi nella diversa tipologia dei “partecipanti” alla vicenda.

Durante la prima crociata il ruolo di persecutori fu svolto da rappresentanti del popolo o della piccola nobiltà, mentre gli ecclesiastici assunsero un ruolo “salvifico/protettivo” nei confronti degli ebrei perseguitati; mentre ora il potere laico e quello ecclesiastico, ai massimi livelli, assunse il ruolo di esaminatore, prima, e di accusatore poi. Un altro aspetto non di secondaria importanza fu il ruolo svolto dai convertiti, o meglio dal convertito Nicolas Donin.

Negli studi intrapresi dagli storici sugli avvenimenti occorsi a partire dal 1238/1239 e che si protrassero per un decennio, ed in cui si vide la comunità ebraica, e già questa è una novità, contrapposta alle autorità ecclesiastiche e laiche; emergono sostanzialmente tre linee interpretative che possono essere brevemente raggruppate in :

- ruolo svolto dai convertiti;
- nuove accuse;
- nuova metodologia dell’attacco contro gli ebrei;

⁴⁷ G. Dahan, cit. 1990, pp. 31-36.

Il ruolo dei convertiti assunse un ruolo fondante essendo stato il convertito Nicolas Donin il “delatore” del Talmud al papa Gregorio IX con una lettera – dalla datazione incerta ma verosimilmente intorno agli anni 1238 /1239 - che evidenziava gli errori e falsificazioni che si potevano rilevare nel testo ebraico. Come evidenziato da Rembaum nel suo scritto “The Talmud and the Popes: Reflections on the Talmud Trials of the 1240s” gli atti d’accusa possono essere raggruppati sostanzialmente in cinque categorie: (1) le accuse che riguardano l’autorità del Talmud e dei rabbini; (2) quelle sull’ostilità contro i cristiani; (3) le bestemmie contro Dio; (4) le bestemmie contro Gesù, Maria e la Cristianità; (5) quelle sulla “stupidità” della legge Talmudica.⁴⁸

Nella prima tipologia accusatoria, contro l’autorità del rabbinato, si può scorgere un riflesso della lotta – interna alle comunità – promossa da esponenti della setta ebraica dei Caraiti. Questa setta o movimento sorto nell’VIII secolo nella regione persiana – babilonese, rigettava tutto quello contenuto nel Talmud, opponendosi dunque al ruolo del rabbinato e propugnava un ritorno alla sola Legge contenuta nella Bibbia ebraica.⁴⁹

L’importanza dell’appartenenza ai caraiti di Donin è messa in evidenza da Fausto Parente,⁵⁰ che porta una critica all’interpretazione di Rembaum.⁵¹

Si deve tener presente sia il lasso di tempo in cui si svolse la vicenda sia il fatto che Innocenzo IV successe a Gregorio IX così, afferma Fausto Parente, “Rembaum ha giustamente fatto osservare come la posizione nei confronti del Talmud di Innocenzo IV sia differente rispetto a quella che era stata di Gregorio IX. Donin aveva affermato che il Talmud contiene bestemmie e oscenità contro Dio stesso e contro Gesù (...) altresì che gli ebrei avevano posto il Talmud in una posizione di assoluta preminenza rispetto alla Scrittura. Gregorio attribuisce un’importanza molto maggiore a questa seconda accusa

⁴⁸ J.E. Rembaum, *The Talmud and the Popes: Reflection on the Talmud Trials of the 1240s*, in “Viator(13)”, 1982 “The specific charges raised by Donin fall into five general categories: 1) on the authority of the Talmud and rabbis; 2) on hostility toward Christians; 3) on blasphemies against God; 4) on blasphemies against Jesus, Mary and Christianity; 5) on the stupidity of Talmudic laws and stories.” p.205.

⁴⁹ H.Kung, *Ebraismo*, Milano, 1993 pp. 199 - 202.

⁵⁰ F. Parente, *La Chiesa e il Talmud*, in C. Vivanti (a cura di) *Gli Ebrei in Italia*, Torino, 1996, pp.521-643.

⁵¹ J.E. Rembaum, J.E., cit., 1982.

mentre Innocenzo IV ed i dottori della Sorbona vedono nel Talmud soltanto u coacervo di inanitates blasfeme e oscene.”⁵² ed è proprio in questa maggiore importanza attribuita all'accusa di preminenza del Talmud rispetto alla Bibbia, al venir meno della “funzione specifica di custodi della veritas ebraica (...) la ragione specifica che ne legittimava la tolleranza nel mondo cristiano” ad evidenziare secondo Parente l'influenza diretta che ebbe Donin su Gregorio IX, se così non fosse stato anche Innocenzo IV avrebbe dovuto, secondo l'autore riconoscere l'importanza dell'accusa “caraita” ma così non fu e il Talmud divenne solo un libro blasfemo ed osceno, “Se si nega che Donin fosse un caraita che intendeva colpire il Talmud come caraita (e questa sembra essere l'opinione di Rembaum), la reale dinamica degli avvenimenti necessariamente sfugge.”⁵³

Ma è proprio questa affermazione di Parente sul fatto, cioè, che all'epoca di Innocenzo IV il Talmud divenne un testo “solo” blasfemo ed osceno che suscita interesse.

L'utilizzo del termine Blasfemo non è una novità riferito agli ebrei⁵⁴, Pietro il Venerabile nel “Tractatus aduersus iudeorum inveteratam duritiem” lo utilizza ampiamente, in particolar modo nel V capitolo “De ridiculis atque stultissimis fabulis Iudaeorum”⁵⁵; precedentemente era stato usato da Guiberto di Nogent nel suo Tractatus de Incarnatione contra Iudaeos⁵⁶; quello che c'è di innovativo nelle accuse del periodo considerato, al momento del rogo o meglio dei roghi (non ci fu una sola cremazione dei testi ebraici) del Talmud, è il metodo che venne applicato vuoi per giungere all'atto di accusa definitivo vuoi per la forma che assunse il dibattito.

52 F. Parente, *La Chiesa e il Talmud*, in C. Vivanti (a cura di) *Storia degli Ebrei in Italia*, Torino, 1996, pp. 551-552.

53 *Ibid.*

54 Si veda questo proposito G. Dahan, cit., 1990 p. 217.

55 Pietro il Venerabile, *Aduersus iudaeorum inveteratam duritiem*, in PL, 189 507-650, ed anche in Friedman, Y. 1985 ed., Petri Venerabilis “Aduersus Iudeorum Inveteratam Duritiem”, Turnhout, (CCCM LVIII).

56 Guiberto abate di Nogent, *De incarnatione contra iudaeos*, in PL, 156 489-528 “Liber Primus. De Conceptione Filii Dei Intra Virginem. Caput Primum”: “(...) Et unde huic valentissimae dominae accedet impotentia? quin etiam conterat verticem capilli in delictis suis perambulantium (Psal. LXXVII, 22) . Quisquis contra Virginis partum disputat, in Spiritum sanctum blasphemat. [0491B] Nemo autem sanus dubitat quin felix eadem fuerit Spiritu sancto fecunda: non est ergo blasphemia haec remissiva. (...)”.

Pietro il Venerabile pur constatando le “oscenità” contenute nel Talmud non ne aveva chiesto la distruzione ora – a meta del XIII secolo – la richiesta viene formulata.⁵⁷

Gli storici hanno quasi uniformemente rilevato come nella disputa di Parigi, ed in quelle successive, i due fattori più rilevanti furono l'applicazione di una procedura inquisitoriale – per quanto riguarda le competenze, le sfere di influenza e le procedure – da una parte e la forma che assunse che fu quella dei “dibattiti forzati” dall'altra, ed è in ciò che si può rilevare l'innovazione nel metodo applicato alla confutazione della tradizione ebraica.⁵⁸

Nel passo di Jeremy Cohen sono introdotti i punti salienti dell'aspetto innovativo che assunse la disputa di Parigi; la partecipazione di esponenti degli Ordini Mendicanti, lo studio che venne intrapreso del giudaismo ed il confluire di quanto scoperto in un pubblico dibattito “sponsorizzato” dalla gerarchia ecclesiastica e laica.⁵⁹

L'aspetto propriamente inquisitoriale assunto dalla vicenda di Parigi è analizzato da André Tuilier⁶⁰

57 J. Cohen, *The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism*, London, 1983, p. 76 “Only in the thirteenth century did the Church, with the friars at the forefront, undertake a systematic study of contemporary Judaism and Jewish literature and endeavor to demonstrate in public, officially conducted with real Jews that the rabbinic tradition of medieval European Jewry could not be tolerated in Christendom. (...) The Church now depicted the “living” Judaism of its day as a heresy and perversion, a pernicious oral tradition of religious law and doctrine, a gross deviation from the religion of the Old Testament”.

58 Ad eccezione di Fauso Parente nell'opera precedentemente citata alla nota 47 che afferma “E' probabile che qualche ecclesiastico, con cui Donin poteva essere venuta a contatto, ritenesse che ciò (la preminenza del Talmud rispetto alla Bibbia, parentesi mia) potesse far configurare il Talmud come una <deviazione> dalla <vera> tradizione ebraica consegnata nei libri dell'Antico Testamento, cioè come un'eresia (affermazione questa più volte ripetuta), ma la disputa di Parigi non ha nulla a che vedere con le procedure inquisitoriali”, p. 550.

59 J. Cohen, *The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism*, London, 1983, ed anche G. Dahan, *Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age*, Paris, 1990, pp. 354 – 359 in cui viene evidenziata la differenza fra la Disputa di Parigi del 1240 e quella di Barcellona del 1263 “(...) nous ayons à Barcelone une véritable disputation et non un procès: l'atmosphère n'est pas aussi tendue qu'à Paris et ça et là quelques bons mots font sourire (...)”.

60 A. Tuilier, *La condamnation du Talmud par le Maitres universitaires parisiennes. Ses causes et ses conséquences politiques et idéologiques*, in G. Dahan (a cura di), *Le brullement du Talmud a Paris 1240-1241*, Paris, 1999.

che rileva come – fin dall’inizio proprio con l’intervento del papa - che essendo stato direttamente coinvolto da Donin doveva necessariamente attribuire al fatto l’importanza che si meritava – ci si discostò dalle normali forme assunte dalla polemica antiebraica fino a quel momento.

Con l’imposizione dei pubblici dibattiti e non più – o meglio – non solo, con scritti eruditi necessariamente destinati a pochi, si permeò la polemica di una connotazione “mediatica” atta a diffondere un’ortoprassi cristiana che si veniva via via definendo e delineando.

Antonella Tafuri, dottore in storia.

atafuri3@gmail.com

Bogre: la grande eresia europea. Un film di Fredo Valla

Stefania Buosi Moncunill

ABSTRACT

L'interesse per i rituali delle comunità catare d'Occitania e i possibili legami con l'alchimia medica o dell'elisir di area occitano-catalana, insieme alla mia sensibilità per la libertà e la giustizia, mi hanno indotto a vedere e a recensire il film-documentario di Fredo Valla Bogre: La grande eresia europea.


The interest in the rituals of the Occitan Cathar communities and their possible link with the medical alchemy or the alchemy of the elixir of the Occitan-Catalan area, together with my sensibility for freedom and justice, led me to see and review the documentary film by Fredo Valla *Bogre: The great European heresy*.

PAROLE CHIAVE

RECENSIONI DI FILM; NARRAZIONE;
DOCUMENTAZIONE STORICA;
RIFLESSIONE SOCIALE; CATARISMO;
ACQUE MEDICINALI ALCHIMICHE;
ALCHIMIA DELL'ELISIR;
AREA OCCITANO-CATALANA; FREDO VALLA.

KEYWORDS

FILM REVIEWS; STORYTELLING;
HISTORICAL DOCUMENTATION;
SOCIAL REFLECTION; CATHARISM
ALCHEMICAL MEDICINAL WATERS;
ALCHEMY OF THE ELIXIR;
OCCITAN-CATALAN AREA; FREDO VALLA.



Alcuni studi, come ad esempio quelli di C. Anne Wilson¹ e di Michela Pereira², evidenziano la possibilità, avventurosa ma non implausibile, di un legame tra l'alchimia medica o dell'elisir di area occitano-catalana, di cui mi occupo come ricercatrice, e i rituali delle comunità catare d'Occitania (sec. X-XIV), dove sono state rinvenute antiche ricette alchemiche di acque medicinali, conservate sotto la facciata di "acque per la vista", vista intesa in senso iniziatico. In queste radici sarebbero evidenti le implicazioni dell'alchimia di area occitano-catalana con la cura della salute, ma anche con una parallela

1 C. Anne Wilson, *Philosophers, iōsis and water of life*, Leeds Philosophical and Literary Society, West Yorkshire, 1984.

2 Michela Pereira, *Arcana sapienza, L'alchimia dalle origini a Jung*, Roma, Carocci (Studi Superiori), 2001, p. 152.

idea etica, di evoluzione spirituale.

L'approfondimento di questa tematica, insieme alla mia sensibilità per la libertà e la giustizia, mi hanno condotto alla visione del film *Bogre: La grande eresia europea*, del regista occitano Fredo Valla.

Ho incontrato il regista a Trieste, la città in cui risiedo; il suo sguardo diretto e il suo fare umile mi hanno fatto pensare a Domenico Scandella, meglio conosciuto come Menocchio (1532-1599), il mugnaio friulano processato e giustiziato per eresia dall'Inquisizione, e raccontatoci dallo storico italiano Carlo Ginzburg nel saggio *Il formaggio e i vermi*⁴ e dal regista Alberto Fasulo nel film omonimo⁵.

Ho saputo, già dall'*incipit*, che il film di Valla mi sarebbe piaciuto: esso è infatti affidato alla lettura, sempre altamente teatrale e carismatica, di Giovanni Lindo Ferretti (ex Cccp), che ci introduce l'opera interpretando alcuni passi della *Summa de Catharis* di Raniero Sacconi, un frate domenicano italiano del secolo XIII, il quale nomina ben sedici chiese catare, dalla Bulgaria, alla Bosnia, all'Italia, fino alle terre occitanocatalane dei Pirenei. E non posso certo passare sotto silenzio l'impressionante interpretazione dell'attore francese Olivier de Robert che, con un *páthos* e un'empatia totali, evoca le esperienze dei Catari perseguiti e spesso arsi vivi in un vero e proprio genocidio.

Il film documentario si chiama *Bogre* perché "bogre" (si legge "bugre") è una parola che nell'occitano moderno ha un significato dispregiativo: originariamente vuol dire bulgaro, ma da secoli ha assunto il significato di inetto, babbeo, di colui che maschera la verità. Nella sua narrazione, Valla parte da un dato autobiografico: tale parola, "bogre", veniva ripetuta spesso da suo padre, e viene evocata grazie ad un suo ritratto intagliato nel legno. Si tratta di una parola che tradisce l'antica usanza di indicare con "bogre" i Catari d'Occitania, assimilati al movimento dei Bogomili bulgari, da cui il catarismo occidentale deriva. I Catari d'Occitania seguivano una dottrina gnostica manichea di derivazione orientale (*Ex Oriente lux*),

3 Fredo Valla, *Bogre: La grande eresia europea*, Italia, 195'; Incandenza film, Chambrà d'Oc, 2020.

4 Carlo Ginzburg, *Il formaggio e i vermi*, Einaudi, Torino, 1976.

5 Alberto Fasulo, *Menocchio*, Italia, Romania, 103'; Nefertiti film, 2018.

che contrapponeva il bene e il male, la luce e l'oscurità, lo spirito e la materia; essi condussero una vita austera e praticarono la bontà, la verità, la tolleranza e la pace; per questa condotta erano meglio conosciuti come "uomini buoni".

Oggi si può percorrere il *Camí dels Bons Homes* (*Cammino degli Uomini Buoni*), che si snoda tra la Catalogna e l'Occitania, connettendo il Santuario di Queralt al Monastero di Montsegur, che i Catari percorsero per sfuggire alle persecuzioni. Essi ritenevano che la Chiesa di Roma avesse perso l'essenza del cristianesimo delle origini, la semplicità, la povertà e la carità, diventando una religione ambiziosa e prepotente, i cui fedeli vivevano nella paura e nella cieca obbedienza. Per queste considerazioni, le dottrine catare si scontrarono frontalmente con gli interessi della Chiesa cattolica e, ben presto, il catarismo fu considerato un'eresia: gli "Uomini Buoni" furono così perseguiti dall'Inquisizione e perfino da papa Innocenzo III attraverso una crociata, che si concluse con la caduta della roccaforte di Montsegur nel 1244.

Gli elementi di attualità nel pensiero cataro si possono ritrovare nella determinazione con cui essi perseguirono la loro scelta, nella parità fra uomo e donna, nella pratica del vegetarianesimo e nell'essere pacifisti: erano infatti contrari a tutte le guerre e non concepivano l'idea di una guerra giusta.

Fredo Valla, come un viandante, accompagnato dalla sola colonna sonora di Walter Porro, che tocca le corde dell'anima, ci conduce con sé nel suo viaggio alla ricerca di testimonianze, raccolte in cinque lingue differenti (occitano, italiano, francese, bulgaro, e bosniaco) e ci pone di fronte ad un Medioevo tutt'altro che buio e immobile, nel quale invece le idee di elevazione spirituale ed eterodosse erano ferventi.

Come i catari, i francescani spirituali, ad esempio l'importante alchimista occitano Joan De Rocatalhada, meglio conosciuto come Johannes de Rupescissa (1310-1365), desideravano avvicinarsi al divino attraverso l'allontanamento dalla materia e l'osservazione dei fenomeni naturali.

Catarismo e francescanesimo spirituale erano entrambi movimenti pauperistici, che si contrapponevano alla corruzione della Chiesa romana; questo

spiegherebbe un avvicinament a l'alchimia medica, volto alla possibilitat de obtenir la salut per i poveri, il che a sua volta spiegherebbe l'interesse nello scoprire l'elisir, ossia la cura utile a tutti coloro che non potevano permettersi medici o medicine.

Non sorprende che il film termini con una famosa frase del filosofo francese Pierre Bayle (1647-1706):

“I perseguitati non hanno sempre ragione, ma i persecutori hanno sempre torto”.

Testo in catalano

Alguns estudis, com els de C. Anne Wilson⁶ i de Michela Pereira evidencien la possibilitat, remota però no impossible, d'un lligam entre l'alquímia mèdica o de l'elisir d'àrea occitanocatalana, de la que m'ocupo com investigadora, i els rituals de les comunitats càtares d'Occitània (segles X-XIV), on s'han trobat antigues receptes alquímiques d'aigües medicinals conservades sota la façana d' "aigües per a la vista", amb significat iniciàtic. En aquestes arrels serien evidents les implicacions de l'alquímia d'àrea occitanocatalana amb la cura de la salut, però també amb una idea paral·lela ètica, d'evolució espiritual.

L'aprofundiment d'aquesta temàtica, juntament amb la meua sensibilitat per la llibertat i la justícia, m'han portat a veure la pel·lícula *Bogre: la gran heretgia europea*, del director occità Fredo Valla.

He coincidit amb el director a Trieste, la ciutat on resideixo; la seva mirada directa i la seva manera humil m'han fet pensar a Domenico Scandella, millor conegut com a Menocchio (1532-1599), el moliner friülà, processat i executat com a heretge per la Inquisició, i explicat per l'historiador Carlo Ginzburg en l'assaig *El formatge i els cucs* (1976) i pel director Alberto Fasulo (2018) en la pel·lícula homònima.

He entès de seguida, ja des del començament, que la pel·lícula m'hauria agradat: està encomanada a la lectura, sempre molt teatral i carismàtica, de Giovanni Lindo Ferretti (ex Cccp), que introdueix la obra, llegint-nos alguns passos de la Summa de Catharis de Raniero Sacconi, un frare dominicà italià del segle XIII, que anomena setze esglésies càtares, des de

⁶ Per que fa les notes, veure text anterior.

Bulgària a Bòsnia, a Itàlia fins a les terres occitanocatalanes del Pirineu.

I per cert, no puc passar sota silenci l'impressionant interpretació de l'actor francès Olivier de Robert que, amb un pàthos i empatia totals, recorda les experiències dels Càtars perseguits i sovint cremats a la foguera en un genocidi real.

La pel·lícula documental es diu *Bogre* ja que “bogre” (es llegeix “bugre”) és una paraula que, en l'occità modern, té un significat despectiu: originàriament volia dir “búlgar”, però des de fa segles ha assumit el significat de inepte, imbècil, del que amaga la veritat. En la seva narració, Valla comença amb una dada autobiogràfica: el seu pare sovint repetia la paraula, i això és evocat gràcies a un seu retrat esculpit en la fusta. Es tracta així d'una paraula que traeix l'antic us d'indicar amb “bogre” els Càtars d'Occitània, assimilats al moviment dels bogomils búlgars, del qual procedia el catarisme occidental. Els Càtars d'Occitània seguien una doctrina gnòstica maniquea d'origen oriental (*Ex Oriente lux*), que contrastava el bé i el mal, la llum i la foscor, l'esperit i la matèria; ells conduïen una vida austera i practicaven la bondat, la veritat, la tolerància i la pau; per això eren més coneguts com “bons homes”. Avui es pot recórrer el *Camí dels bons homes*, que serpenteja entre Catalunya i Occitània, connectant el Santuari de Queralt amb el Monestir de Montsegur, i que els Càtars van recórrer per fugir de les persecucions. Ells creien que l'Església de Roma havia perdut l'essència del primer cristianisme, la senzillesa, la pobresa i la caritat, convertint-se en una religió ambiciosa i dominant, els fidels de la qual vivien en la por i en la obediència cega. Per aquestes consideracions, les doctrines càtares van xocar frontalment amb els interessos de l'Església catòlica i, ben aviat, el catarisme va ser considerat una heretgia: els “bons homes” van ser així perseguits per la Inquisició, fins i tot pel papa Inocenci III mitjançant una croada, que va acabar amb la caiguda de la fortalesa de Montsegur l'any 1244.

Els elements actuals del pensament càtar es troben en la determinació amb què ells van perseguir la seva elecció, en la igualtat entre homes i dones, en la pràctica del vegetarianisme i en ser pacifistes, de fet s'oposaven a totes les guerres i no concebien la idea d'una guerra justa.

Fredo Valla, com un caminant, acompanyat només de la banda sonora de Walter Porro, que toca les cordes de l'ànima, ens porta amb ell en el seu viatge

a la recerca de testimonis, recollits en cinc idiomes diferents (occità, italià, francès, búlgar, i bosnià) i ens situa davant d'una Edat Mitjana tot menys fosca i immòbil, en la qual en canvi les idees d'elevació espiritual i heterodoxes eren fervents.

Com els Càtars, els Franciscans espirituals -per exemple l'important alquimista occità Joan De Rocatalhada, més conegut com a Johannes de Rupescissa (1310-1365)-, volien apropar-se a la divinitat mitjançant l'eliminació de la matèria i l'observació dels fenòmens naturals.

El Catarisme i el Franciscanisme espiritual eren tots dos moviments que predicaven el pauperisme, que s'oposaven a la corrupció de l'Església romana; i això explicaria una aproximació a l'alquímia mèdica, orientada a la possibilitat d'aconseguir la salut pels pobres, la qual cosa explicaria al seu torn l'interès per descobrir l'elixir, que és la cura útil a tots aquells que no podien pagar els metges o els medicaments.

No sorprèn que la pel·lícula acabi amb una famosa cita del filòsof francès Pierre Bayle (1647-1706):

“Els perseguits no sempre tenen raó, però els perseguïdors sempre s'equivoquen”.

Ringraziamenti: Andrea Di Falco (Roma), per la revisione editoriale del testo italiano; Albert Sánchez Piñol (Barcelona), per la revisione editoriale del testo catalano.

Stefania Buosi Moncunill: è una ricercatrice italo-catalana, nata a Udine, in Friuli-Venezia Giulia, nel 1974; membro del gruppo di ricerca interuniversitario Scienza. cat dell'Università di Barcellona. I suoi principali interessi di ricerca sono la Filologia Catalana (sec. XII-XVI), la Storia della Scienza, e in particolare la Storia dell'Alchimia.

buostefany2@gmail.com

Ricordando il professore Claudio Venza (1946-2022)

Marco Cossutta

ABSTRACT

Un breve ricordo del collega Claudio Venza, professore di Storia contemporanea nell'Università degli Studi di Trieste.

Brief memory of Claudio Venza, professor of Contemporary history in the University of Trieste.

Il 27 ottobre dello scorso anno è mancato, dopo una lunga malattia, Claudio Venza, storico docente di Storia contemporanea nell'Ateneo tergestino ove nell'arco di decenni ha testimoniato anche il suo rigoroso e coerente impegno politico.

Nato nella città giuliana da genitori di origine siciliane, si laurea a pieni voti in Economia e Commercio nel novembre del 1970 presentando una dissertazione sulla situazione economica e sociale nella Trieste del primo dopo guerra; inizia immediatamente a collaborare con la cattedra di Geografia tenuta da Giorgio Valussi presso a Facoltà di Lingue ad Udine. Dal 1975 al 1977, in qualità di contrattista, collabora con il Seminario di Geografia, sezione dell'Istituto di Storia Medievale e Moderna dell'Università degli Studi di Trieste. Dal 1977 ricopre il ruolo di assistente ordinario e sposta i suoi interessi scientifici dalla geografia economia alle discipline storiche iniziando la collaborazione con la cattedra di Storia dell'Italia del Secolo Ventesimo. Nel 1985 è nominato professore associato nel raggruppamento disciplinare di Storia contemporanea nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste.

Il suo campo d'indagine converge sulla storia del Novecento con particolare riguardo allo sviluppo del

PAROLE CHIAVE

CLAUDIO VENZA.

KEYWORDS

CLAUDIO VENZA.

movimento operaio e delle sue componenti antiautoritarie, anarcosindacaliste in particolare. Questo filone di ricerca lo porta ad approfondire le vicende della Spagna novecentesca con riguardo al ruolo svolto dall'anarcosindacalismo spagnolo nella breve vita della seconda repubblica (1931-1939). Già nel 1986 promuove ed organizza, di concerto con la collega patavina Ermina Macola, il convegno internazionale *Cultura e società nella Spagna degli anni Trenta*; sul finire degli anni Ottanta inizia una faticosa collaborazione con Università spagnole a partire dalla Universidad Autònoma de Barcelona, ove tiene il suo primo corso in lingua castigliana su *Historia de Italia contemporánea*. Da lì prese avvio una proficua collaborazione con accademie spagnole, fra le quali va citata la "Fundación de estudios libertarios Anselmo Lorenzo", che portarono anche all'attivazione di programmi Erasmus con gli Atenei di Santander, di Valladolid, di Oviedo, di Valencia e con l'Universidad Autònoma de Madrid.

Profondo studioso del movimento operaio e rivoluzionario novecentesco ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale, fra i quali si rammentano: *Guerre civili in età contemporanea*, diretto da Claudio Pavone, *Le guerre civili di Spagna*,

diretto da Gigliola Mariani Sacerdoti, e *Per il Dizionario biografico degli anarchici italiani*, diretto da Giampietro Berti.

Come si accennava, da un primo interesse per la geografia economica, di cui danno conto gli studi dei primi anni Settanta sulla Carnia, Venza si specializza nelle discipline storiche curando e dando alle stampe, nel 1984, la monografia *Umberto Tommasini, L'anarchico triestino* (opera rieditata, dopo un'ampia revisione, nel 2011, con il titolo *Il fabbro anarchico. Autobiografia fra Trieste e Barcellona*, la quale sarà negli anni successivi oggetto di varie traduzioni nelle principali lingue). Fra i molteplici suoi contributi vanno richiamati il volume del 2009 *Anarchia e potere nella guerra civile spagnola (1936-1939)*, la curatela, assieme a Claudio Cossu, *Il razzismo fascista: Trieste, 18 settembre 1938*, uscito nel 2014, e, assieme a Simonetta Lorigliola, *Microfisica di un movimento. Economia occupata. Trieste, dicembre 1969*, apparso nel 2019 con prefazione di Marcello Flores.

Partecipa alla fondazione nel 1994 della "Rivista storica dell'anarchismo", del cui Comitato scientifico fa parte sino al 2004, anno della cessazione della pubblicazione; è stato altresì fra i fondatori e co-direttore della rivista "Spagna contemporanea".

Claudio Venza non è stato soltanto uno stimato storico e un eccellente docente, capace di coinvolgere nella ricerca le centinaia di studenti che hanno seguito i suoi corsi sin al 2016, non solo ha professato la storia, anche (e soprattutto per questo va ricordato) ha testimoniato in prima persona un impegno politico mai disgiunto dalla sua passione di studioso e di docente. Fra le molte iniziative da egli promosse va ricordata la fondazione nell'Ateneo tergestino del "Centro studi e ricerche sulla pace" attivo dal 2000 al 2011.

Il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Trieste intende ricordare il collega Claudio Venza con un Convegno in sua memoria che si terrà a Trieste il 23 ed il 24 novembre di quest'anno: *Claudio Venza: la Spagna libertaria tra storiografia e militanza politica*.

Si è ritenuto di articolare il convegno lungo tre assi. Il primo, titolato *Il contributo di Claudio Venza alla storia del movimento operaio italiano e spagnolo*, che richiami ed analizzi con intento critico la sua opera di ricerca storiografica incentrata principalmente sul movimento operaio, con particolare riguardo alla Spagna novecentesca: a questo proposito si è pensato di invitare Alfonso Botti (docente presso l'Ateneo di

Modena e Reggio Emilia), il quale ha condiviso con il Nostro la direzione della prestigiosa rivista "Spagna contemporanea", Giorgio Sacchetti (già docente presso le Università di Padova e di Roma³) e Roberto Ambrosetti (professore emerito dell'Università di Milano), i quali parteciparono assieme a Venza vuoi alle vicende della "Rivista storica dell'anarchismo", vuoi al progetto di ricerca nazionale che portò alla stesura del monumentale *Dizionario biografico degli anarchici italiani*. A questi si intende affiancare Antonio Senta, già contrattista (auspice proprio Claudio Venza) presso il Dipartimento di Studi umanistici e studioso del movimento operaio.

L'attività di ricerca, a maggior ragione in ambito universitario, non va disgiunta dall'impegno didattico coinvolgendo nella prima, con una docenza illuminata, gli studenti stimolando in loro un animo da studiosi. Di questo connubio Venza è stato un grande fautore durante i decenni in cui profuse le sue energie nell'impegno didattico. Da qui l'importanza di ricordarlo con una sezione dedicata a questo argomento ("*Quando insegnavo ci mettevo il cuore. L'impegno didattico e civile del professor Venza*") che vedrà come testimoni suoi *ex* allievi e collaboratori, tra i quali Marco Gabbas, Matteo Tomasoni (Universidad de Valladolid), Marco Puppini (già contrattista nel Dipartimento di Studi umanistici e ricercatore presso Irsml-fvg); fu proprio con l'Irsml-fvg che Venza (assieme a Simonetta Lorigliola) come ricordato pubblicò il volume *Microfisica di un movimento*, una delle sue ultime ricerche, che ricostruisce con intento storiografico un frammento non secondario del movimento studentesco triestino, alle cui vicende Venza partecipò attivamente. Un impegno civile, mai disgiunto dalla attività didattica e di ricerca, che lo fece, in ambito prettamente accademico, uno dei promotori del "Centro studi e ricerche per la pace".

Proprio il suo costante e coerente manifestare quell'impegno civile, che si è riversato nella ed ha caratterizzato la sua attività didattica e di ricerca, ha fatto sì che a cavaliere delle due sessioni si proponga una terza, intitolata *Claudio Venza il militante storico*, che dia conto del contesto valoriale che Egli attribuiva alla sua presenza nell'accademia ed a tutta la sua opera storiografica. A tale proposito è previsto l'intervento di tre importanti centri studi e di raccolta documentaristica, a cui Venza collaborò fattivamente, quali il "Centro studi libertari - Archivio Giuseppe Pinelli" di Milano, la "Biblioteca Franco

Serrantini” di Pisa e l’”Archivio storico della Federazione anarchica italiana” di Imola. Collettori di fonti indispensabili per chi voglia approcciarsi con rigore scientifico allo studio delle componenti anti-autoritarie del movimento operaio. A questi si intende affiancare altri due soggetti, anche questi, sia pur in diverso modo, frammenti d’un mosaico di testimonianze e fonti storiche: “Quelli del ’68”, il cui archivio telematico conserva e mette a disposizione documenti e testimonianze relative alla realtà triestina su quel moto studentesco che nel suo più generale svilupparsi ha profondamente inciso sulla società e, non ultimo, quel gruppo anarchico Germinal, animato per più di mezzo secolo da Venza, che, al di là della sua collocazione più prettamente “politica”, con la sua biblioteca, il suo archivio, il suo centro studi (tutti fortemente voluti, organizzati e preservati nel tempo dal Nostro), oltre a rappresentare anch’esso un tassello del mosaico delle fonti, testimonia, richiamandosi a certa tradizione socialista, come la critica sociale, anche nelle sue manifestazioni più radicali, non debba mai disgiungersi, pena il ricadere in uno sterile strillare, dalla ricerca critica, dallo studio oggettivo, dal dialogo. Queste per Venza sono le pietre miliari della via all’emancipazione e, a prescindere da ogni personale considerazione, si è ritenuto di non sottacerle in un evento che ricordi ed onori nella sua interezza la figura del Collega Claudio Venza.

Marco Cossutta, professore associato di Filosofia del diritto nell’Università degli Studi di Trieste.

cossumar@units.it